

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 598

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, RIPAMONTI, DE PETRIS,
PALERMI, COSSUTTA, PELLEGGATTA, ROSSI Fernando e
DONATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2006

Norme sulla salvaguardia dell’occupazione, sulla qualità
del lavoro e sulla garanzia dei redditi

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende adattare al contesto italiano il modello renano di codeterminazione, formazione permanente, garantismo flessibile e protezione sociale, nella convinzione che tali misure possano indurre ad un miglioramento della organizzazione del lavoro e delle relazioni sindacali in azienda, finalizzato ad una maggiore coesione sociale e ad una concorrenzialità di prodotto e di processo produttivo.

Il presente disegno di legge nasce dalle idee sulla democrazia economica nelle imprese e guarda alle opposte esperienze della Fiat e della Volkswagen: la prima condotta sempre in modo unilaterale ed ora in crisi profonda; la seconda cogestita con i sindacati ed ora la prima in Europa.

La sfida della competitività e dell'occupazione si vince infatti innanzitutto prevenendo le crisi con la codeterminazione e con la formazione permanente e poi, in fase di crisi, concordando con le maestranze e con le loro rappresentanze sindacali un progetto industriale di ristrutturazione finalizzato al recupero anzichè alle dismissioni.

Si espongono qui di seguito le idee fondanti il presente disegno di legge.

1. - *Organizzazione e formazione del lavoro*

1.1. La globalizzazione economica e l'innovazione tecnologica hanno profondamente riscritto i contenuti del lavoro e le condizioni di accesso allo stesso, in considerazione della più elevata dose di conoscenza richiesta dalle moderne organizzazioni e della rapida obsolescenza cui tali conoscenze sono esposte in contesti assoggettati ad una competizione che si gioca su scenari mondiali. La stessa

occupazione nel settore dei servizi, in costante crescita nei sistemi economici avanzati, non rappresenta più, o non solo, un bacino di impiego per lavori dequalificati, in considerazione dell'importanza che l'economia dei servizi sta assumendo sia in funzione di supporto alla produzione (ricerca, vendita, *marketing*, servizi alla clientela), sia in direzione di un autonomo sviluppo di vecchi e nuovi servizi alla persona (cultura, viaggi, tempo libero, ambiente, salute, eccetera).

1.2. La portata e l'intensità dei cambiamenti che investono il mondo del lavoro sono tali da far ritenere ormai acquisita al buon senso comune l'idea che per migliorare le *performance* occupazionali del nostro paese non solo occorra migliorare il livello di preparazione di base dei giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, ma sia altresì necessario assumere una visione che faccia della formazione per l'intero arco della vita una risorsa volta a consentire l'aggiornamento continuo del personale già occupato contro i rischi di obsolescenza professionale, possibilità di riconversione e di riqualificazione professionale nelle fasi di mutamento organizzativo, riorientamento e diversificazione professionale, crescita e miglioramento continuo.

1.3. La procedura europea per il coordinamento delle politiche occupazionali (processo di Lussemburgo), inaugurata con il Trattato di Amsterdam, soprattutto nel primo pilastro dedicato alle misure a favore della occupabilità e nel terzo pilastro sulla flessibilità, assume la formazione permanente e continua come strumento privilegiato di azione per favorire la capacità dei soggetti di stare sul mercato, attraverso il riorientamento delle

misure passive di indennizzo alle situazioni di disoccupazione, prevalentemente tramite garanzie di sostegno del reddito, con misure attive volte a favorire l'attiva ricerca di un impiego anche attraverso l'utilizzo di opportunità formative volte all'inserimento o al reinserimento professionale. Nel quadro europeo di stimolo al partenariato sociale e alla contrattazione-concertazione di modalità di utilizzo flessibile del lavoro, vengono in particolare raccomandate misure volte a favorire l'utilizzo delle diverse modalità di riduzione di orario per finalità formative (*part-time*, congedi, periodi sabbatici, crediti di ore, permessi, orari corti, eccetera), così da migliorare la professionalità dei lavoratori e la capacità competitiva delle imprese. Un impegno ancora più marcato in tal senso è scaturito dai Consigli europei di Feira e di Lisbona del marzo-giugno 2000, dove tali obiettivi sono stati ribaditi nel quadro delle raccomandazioni in tema di società dell'informazione e dei saperi, per rafforzare la coesione sociale interna e assicurare ai paesi europei obiettivi di piena e buona occupazione.

1.4. Una serie di misure in tal senso risultano già adottate, in virtù della delega contenuta nell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto «pacchetto Treu»): si ricordino l'obbligo formativo a 18 anni, la riforma dei contratti a finalità formativa, l'accreditamento di strutture formative, le procedure di certificazione delle competenze e l'allestimento di un sistema di trasferimento dei crediti formativi da un sottosistema all'altro, il varo della formazione tecnica superiore, tutti aspetti di sicura rilevanza ai fini dell'adeguamento del nostro sistema rispetto all'obiettivo di assicurare meccanismi di formazione permanente e continua, ma attinenti prevalentemente ai profili riguardanti le politiche del lavoro e il mercato del lavoro.

1.5. La stessa contrattazione collettiva si è posta timidamente su questa strada: oltre alla

sperimentazione dei nuovi contenuti formativi per l'apprendistato, interessante appare la riforma dei sistemi di classificazione, laddove è stata operata (settori chimico, bancario, poste, regioni ed enti locali, sanità, parastato), perché postula modalità di riconoscimento e di certificazione delle competenze nel rapporto di lavoro a fini di progressione di carriera, tanto a carattere orizzontale quanto verticale, da realizzarsi prevalentemente attraverso percorsi formativi, allargamento di mansioni, *job rotation*, *job enlargement*. Per la prima volta, venticinque anni dopo gli accordi che hanno introdotto l'inquadramento unico, la contrattazione collettiva, pur se a macchia di leopardo, sembra prefigurare una chiave di lettura dinamica della professionalità e dei dispositivi che presiedono agli spostamenti legittimi di mansioni.

1.6. La legge 8 marzo 2000, n. 53, recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», ha introdotto agli articoli 5 e 6 una nuova disciplina dei congedi formativi in costanza di rapporto di lavoro: nella prima ipotesi normativa si tratta della previsione di un periodo sabbatico finalizzato al completamento dei cicli scolastici della scuola dell'obbligo o al conseguimento di un titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea e, comunque, ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro; nella seconda ipotesi, disciplinata dall'articolo 6, i congedi per la formazione continua appaiono espressamente finalizzati ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, occupati e non occupati, attraverso percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. Il riconoscimento del diritto del lavoratore «di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita», sulla base di autonome scelte ovvero di programmi forma-

tivi predisposti dall'azienda, costituisce oggetto di regolamentazione, circa le sue concrete modalità organizzative, demandata alla contrattazione collettiva di categoria nazionale e decentrata (monte-ore per congedi formativi, criteri di scelta, modalità orarie e di retribuzione, eccetera). La legge, mentre pone interamente a carico del lavoratore i costi della formazione rientrante nell'ipotesi di cui all'articolo 5, prevede la copertura finanziaria degli interventi formativi rientranti in piani aziendali o territoriali attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, così come autorizza la riserva di una quota pari a 30 miliardi di lire annue dal fondo per l'occupazione per finanziare, eventualmente con le regioni, progetti formativi che, sulla base di accordi collettivi, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, ovvero progetti presentati direttamente dai lavoratori. Un contributo pubblico è altresì previsto per i programmi di formazione volti al reinserimento dei lavoratori che abbiano goduto di un periodo di congedo parentale.

1.7. Occorre dare compiutezza al quadro così delineato evidenziando i tasselli mancanti per ricostruire una disciplina organica della formazione per i disoccupati e gli occupati. I diversi tipi di congedi non appaiono, infatti, sempre coordinati tra loro, giacché al diritto allo studio disciplinato dall'articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) si affianca la disciplina dei congedi formativi prevista dagli articoli 5 e 6 della legge n. 53 del 2000, cui vanno ricollegate le previsioni contrattuali prevenienti riguardanti le cosiddette 150 ore e le discipline contrattuali in via di emanazione, cui la legge demanda una funzione integrativa del disposto legale.

1.8. Per dare compiutezza allo statuto della formazione va inoltre esplicitamente previsto un obbligo formativo in capo al datore di lavoro. Di qui il presente disegno di

legge il cui titolo VI è interamente dedicato al tema.

2. - Piano annuale formativo

2.1. Il nucleo del disegno di legge parte dunque dal Piano annuale formativo - preceduto da una informazione su occupazione, investimenti ed esperienze formative - segnato da accordi su fabbisogni formativi, finanziamenti e mobilità interna: insomma, un sistema di monitoraggio permanente e di aggiustamento dinamico dell'organizzazione del lavoro.

Vengono poi previste sedi di contrattazione e di concertazione territoriale al fine di favorire i necessari raccordi tra piani aziendali e piani territoriali e/o settoriali.

2.2. A regime dunque tutti i lavoratori, e non più solo i giovani, avranno una alternanza di lavoro e formazione, realizzando una saldatura tra progetto individuale e progetto aziendale, con quei percorsi di mobilità e di innovazione recati nel primo disegno di legge sulla ridefinizione dell'articolo 2094 del codice civile.

2.3. È poi prevista una nuova disciplina delle 150 ore (ora elevate a 250) che consenta il cumulo di percorsi di studio, aggiornamento e formazione permanente, da affidare alle sperimentazioni della contrattazione collettiva aziendale, salva una disciplina minima collettiva nazionale o, in subordine, legale, da azionare sussidiariamente.

2.4. Nell'immediato i giovani (ma non gli infradiciottenni, in quanto soggetti al percorso scolastico in esclusiva) avranno un solo, vero, contratto formativo, mediante la fusione dell'attuale apprendistato con il contratto di formazione e lavoro.

Il nuovo contratto è soggetto ad automatica conversione in contratto stabile, decorso il periodo formativo senza tempestiva disdetta. Durante quel periodo il giovane beneficia della presenza di un tutore, a garanzia di seri percorsi formativi aziendali, da affian-

care a maggiori percorsi esterni, registrati e certificati; è destinatario di un regime di parità normativa, di uno *jus variandi* professionalizzante, di un orario di lavoro compatibile con la formazione; è soggetto, infine, ad un differenziale salariale non superiore ad un livello.

Al fine di evitare un uso incongruo del tipo negoziale - a fronte dei notevoli benefici contributivi - sono previsti vincoli quantitativi e qualitativi: così ad esempio il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori di pari qualifica.

Un'analoga disciplina è prevista per i disoccupati di lungo periodo.

3. - *Crisi aziendale e codeterminazione*

3.1. Quanto finora esposto appartiene alla fisiologia dell'organizzazione del lavoro.

La parte logicamente successiva del disegno di legge si occupa della patologia aziendale, perpetuando quel filo conduttore del progetto condiviso di lavoro e di organizzazione che si è visto sopra variamente declinato.

3.2. La proposta in tema di promozione del lavoro e garanzia del reddito trae origine dal dibattito politico e sindacale degli ultimi anni sull'argomento.

Si pone una preliminare questione, insieme di metodo e politica, attinente al ruolo e funzione da riconoscere ai cosiddetti «ammortizzatori sociali», che non possono ridursi ad una somma di prestazioni economiche da erogare ai lavoratori in diverse situazioni.

Bisogna, invece, attribuire una *ratio* complessiva al sistema, assumendo il criterio-base per cui un sistema di ammortizzatori deve essere espansivo in quanto diretto, per quanto possibile, a conseguire lo *status* di lavoratore, a garantire solidarietà, partecipazione e controllo sindacale nelle situazioni di crisi occupazionale, a preservare il capitale umano e produttivo, evitando «desertificazioni» del tessuto economico, e, comun-

que, a guidare il ricollocamento dei lavoratori.

Ciò significa che non è logico nè politicamente accettabile prevedere una disciplina uniforme per tutti i settori, nè, per altro verso, abbassare il baricentro della tutela puntando su indennità di disoccupazione, invece che su misure di prevenzione della crisi occupazionale e della disoccupazione stessa.

Strumenti di prevenzione che non si riducono solo ad istituti costituenti «ammortizzatori sociali di tipo conservativo», come cassa integrazione guadagni (CIG) straordinaria e, ancor prima, contratti di solidarietà, ma riguardano direttamente le relazioni industriali, i diritti di informazione e contrattazione sulla struttura occupazionale e produttiva e sulla loro possibile evoluzione, e si collocano, pertanto, ancora più «a monte», da definire con un piano sociale d'impresa, incentrato su formazione e mobilità intraaziendale.

3.3. Il disegno di legge rivisita e rielabora istituti già previsti dalla legislazione sui cosiddetti «ammortizzatori sociali», riorganizzandoli, però, intorno ad un'idea-guida: quella della prevenzione tra strumenti di governo dell'esuberanza, che accorda la priorità agli strumenti conservativi dell'occupazione (contratti di solidarietà e CIG) rispetto alle misure espulsive (licenziamenti), e, nell'ambito dei primi, agli istituti con struttura consensuale necessaria e non soltanto eventuale. È intuitivo, infatti, che se il ricorso alla CIG «può» esser veicolato da un accordo sindacale, un contratto di solidarietà altro non può essere che un accordo sindacale.

Il criterio della prevenzione (ovvero dell'ultima *ratio*) ha costituito una sorta di «araba fenice» vanamente inseguita dalle organizzazioni sindacali per circa vent'anni: affermare l'obbligo giuridico del datore di ricorrere prima ai mezzi conservativi e, soltanto dopo il loro esaurimento (o fallimento), a quelli espulsivi, significherebbe mutare radicalmente i rapporti di forza nelle ristrutturazioni aziendali.

La previsione espressa di quella regola apre ora il disegno di legge, e ad essa si affianca un altro principio di centrale importanza: che per gli strumenti ad azionamento unilaterale (ad esempio, CIG, quando non vi sia anche accordo) è data ai lavoratori la facoltà di surrogarsi nella richiesta al datore di lavoro che resti inerte.

3.4. Con questa premessa, si può passare a esaminare la prima e più importante linea difensiva, quella costituita dai contratti di solidarietà, la cui disciplina è comunque profondamente modificata rispetto a quella vigente. Infatti il contratto di solidarietà, essendo lo strumento principe, ha un vastissimo ambito di applicazione (imprese con più di cinque dipendenti), è riunito nella struttura e negli effetti di tipo incentivante e gode di una procedura di approvazione amministrativa particolarmente rapida, e tuttavia non «facilona»: è previsto un silenzio-assenso, ma solo dopo un «interpello» alla pubblica amministrazione che resti inerte.

Non deve meravigliare, invece, che sia previsto un orario minimo residuo di venti ore, perché l'esperienza ha insegnato che se l'orario residuo è troppo ridotto, e, in sostanza, l'unità produttiva non è più operante, il contratto di solidarietà non funziona, ed è anzi motivo di contrasti tra i lavoratori: meglio utilizzare, allora, la cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Non va dimenticato, d'altra parte, che il contratto di solidarietà deve, possibilmente, anticipare riduzioni stabili d'orario, e anche questo spiega perché debba prevedere quantità ragionevoli di orario residuo.

Gli incentivi e i benefici alle imprese e ai lavoratori sono piuttosto generosi, ma in linea con quelli già oggi previsti (per i contratti di tipo «A»), mentre una specifica attenzione è stata dedicata alla effettività della percezione degli stessi benefici per i lavoratori e per gli imprenditori, nel senso che è assicurata la rapida e sicura realizzazione dei crediti verso l'INPS, consentendone la

cessione a banche e istituti finanziari a condizioni per questi assai favorevoli.

3.5. La seconda linea di difesa dell'occupazione è costituita dalla CIG, e va subito sottolineato che anche rispetto ad essa opera il criterio della prevenzione: vi si può, infatti, far ricorso quando non si sia potuto stipulare un contratto di solidarietà, e, se non sussiste un giustificato motivo per la mancata stipula, la richiesta di CIG può essere respinta, con ogni relativa conseguenza a carico del datore.

La disciplina dell'istituto è, anche questa volta, modificata in modo profondo: si può dire, in sintesi, che si ha un ampliamento della CIG ordinaria, che viene a ricomprendere ogni caso di crisi aziendale, con un ambito di applicazione uguale a quello dei contratti di solidarietà, e un restringimento, invece, della CIG straordinaria, limitata ora alla realizzazione di piani di ristrutturazione, e strettamente e severamente sorvegliata, sotto pena di revoca del beneficio in caso di ingiustificati ritardi negli stati di avanzamento.

La CIG «ordinaria», che viene, ormai, designata come CIG *tout court* è concessa per periodi trimestrali, fino ad un massimo di 24 mesi nel quinquennio, e con criteri che tengono conto dell'avvenuto «inglobamento» della causale di crisi aziendale (che oggi appartiene alla CIG straordinaria): per i primi due rinnovi trimestrali la CIG è concessa purchè non debba escludersi la possibilità di ripresa produttiva; poi il criterio si inverte, e per rinnovi ulteriori occorrono plausibili prospettive di ripresa.

Il trattamento di CIG è un po' meno favorevole rispetto a quello dei contratti di solidarietà, e anche la procedura di confronto sindacale un po' semplificata rispetto all'attuale, ma bisogna tener presente che siamo, appunto, già nella «seconda» linea difensiva, nel senso che spesso si ricorrerà alla CIG, dopo aver preso atto che la riduzione limitata di orario disposta con il contratto di CIG non

era sufficiente, e occorre procedere a vere e proprie sospensioni.

Viene precisata la responsabilità del datore per ritardata domanda o per mancata concessione della CIG, nel senso che riguarda il pagamento dell'intera retribuzione dovuta ai lavoratori sospesi.

Specifica attenzione è dedicata all'ipotesi delle procedure concorsuali: si esplicita l'autonomia di questa causa di intervento, la sua finalizzazione alla conservazione del complesso aziendale e, quindi, l'«automaticità» dell'intervento per i primi sei mesi, a prescindere dalla continuazione, o possibilità di continuazione immediata dell'attività. Solo dopo il primo semestre occorrono, per successive proroghe, plausibili prospettive di cessione del complesso aziendale e di ripresa produttiva; la relativa valutazione del curatore risulta comunque sindacabile con reclamo agli organi fallimentari.

3.6. Costituisce una terza linea difensiva dell'occupazione, almeno in un certo senso, anche la mobilità extraaziendale, che non si colloca più necessariamente a valle della perdita del posto di lavoro, potendo esser fruita anche da lavoratori in CIG o con contratto di solidarietà da più di sei mesi. Oltre a questi, possono fruirne non soltanto i lavoratori licenziati collettivamente, ma anche quelli licenziati per giustificato motivo oggettivo e, «novità assoluta che ripara una vecchia ingiustizia», quelli che si siano dovuti dimettere per giusta causa, purchè giudizialmente riconosciuta.

Propellente della mobilità e del ricollocamento extraaziendale è una forte incentivazione economica ai datori di lavoro che assumono dalle liste di mobilità, con una netta preferenza per le assunzioni a tempo indeterminato e relativa indiretta penalizzazione per quelle a tempo determinato; lo scopo è anche quello di sfoltire il numero dei rapporti precari presuntivamente utili per un reinserimento lavorativo, riportando semplicità, trasparenza ed efficacia.

3.7. Si comprende, infine, come l'istituto dei licenziamenti collettivi risulti, in questo sistema, residuale e, dunque, possa ricevere una disciplina semplificata.

Il datore deve dimostrare e illustrare l'avvenuto utilizzo ed esaurimento degli strumenti conservativi o le ragioni di oggettiva impossibilità a farvi ricorso, e allora delle due l'una: se non vi riesce, il licenziamento collettivo è invalido, ma, se quelle circostanze sono vere e fondate, non vi è più molto, ormai, da dire e da fare, una volta preso atto che le misure alternative o sono già state esperite o erano impossibili.

Viene così ridisegnato il quadro complessivo delle possibili cause di invalidità dei licenziamenti collettivi: per violazione, appunto, del criterio di prevenzione e privilegio degli strumenti conservativi, per falsità delle cause di riduzione addotte, per violazione dei criteri di scelta dei licenziandi.

Va notato, a proposito della seconda tipologia, che misure di sostituzione ed «esternalizzazione» della produzione non sono considerate cause legittime, e, a proposito della terza, che la comunicazione del recesso collettivo deve essere corredata dalla esplicitazione del «reticolo» risultante dall'applicazione dei criteri, che ha consentito di individuare i licenziandi. Un tale accorgimento è davvero essenziale per consentire un rapido ed efficace controllo giudiziale, ed evitare i soliti tentativi di giustificazione e razionalizzazione *ex post*, nella stessa sede giudiziaria, di scelte sostanzialmente arbitrarie o discriminatorie.

3.8. D'altra parte tutte e tre le sequenze (contratti di solidarietà, CIG, licenziamenti collettivi) devono essere percorse in modo appropriato, non discriminatorio, secondo correttezza e buona fede, pena l'invalidità, propria o derivata, degli atti di riduzione d'orario, di sospensione dal lavoro o di licenziamento collettivo. Invalidità che ricorre comunque se, a monte di tutto, siano mancati

il piano aziendale formativo e la formazione permanente.

Insomma, i licenziamenti divengono veramente la misura estrema, dal momento che patiscono dei vizi derivati dalle fasi precedenti ed altresì di quelli propri in caso di sostituzione dei lavoratori licenziati con altri, di concentrazione del lavoro sui lavoratori rimasti in forza, di affidamento a terzi delle lavorazioni svolte dai licenziati.

4. - *Crisi aziendale e gruppo di impresa*

Un altro elemento caratterizzante del disegno di legge, oltre all'opzione per il piano condiviso d'impresa, è dato dalla sua dimensione allargata, mediante il rilievo conferito al Gruppo di imprese, partecipate o integrate: tutto il gruppo deve essere coinvolto in ogni passaggio - contratto di solidarietà, CIG, licenziamenti collettivi - al fine di identificare, bilanci alla mano, le soluzioni alla crisi ed agli esuberi che si manifestano in un punto del gruppo.

Di qui alla responsabilità sociale del gruppo di impresa il passaggio è breve: prima delle garanzie previdenziali contano le garanzie del gruppo e, quando i licenziamenti non sono più evitabili, i soggetti licenziati vanno inseriti in altre aziende o, in mancanza, vanno riqualificati o, in ultimo, sostenuti con contributi all'esodo.

5. - *Responsabilità sociale di gruppo e garanzie previdenziali generali*

L'attivazione di un circuito solidaristico di gruppo aziendale garantisce un migliore reinserimento dei lavoratori ed un uso più oculato delle risorse previdenziali, conservative (integrazioni salariali) ed espulsive (indennità di mobilità e di disoccupazione).

La maggiore selettività delle risorse previdenziali, in quanto collocate a valle della responsabilità sociale del gruppo di impresa, a sua volta, consente la sospirata generalizzazione delle tutele (derivanti dai contratti di

solidarietà, dalla cassa integrazione e dai trattamenti di disoccupazione) a favore dei lavoratori delle piccole imprese, senza più distinzioni di comparto produttivo, di collocazione geografica e di dimensione aziendale (salva una ragionevole limitazione dei contratti di solidarietà alle imprese con organico superiore alle cinque unità).

In tal modo vengono superate le gestioni speciali ed i regimi differenziati, figli di quell'insieme di tutele che, a partire dalla primazia della grande industria manifatturiera esportatrice, sanciva un *decalage* delle tutele modellato dalla forza delle *lobby* e dalla diversa capacità contributiva dell'area incisa.

Ora uno statuto generale di tutela non è più rinviabile ed è reso possibile dai processi di esternalizzazione produttiva, dai distretti e dai sistemi a rete, dalla integrazione sistemica tra diversi comparti produttivi, dalla interdipendenza dei mercati.

6. - *Ricollocamento e garanzie del reddito*

Il corretto adempimento della responsabilità sociale del gruppo d'impresa aziona dunque la successiva fase della responsabilità pubblica, innanzitutto nell'azione di ricollocamento di tutti i disoccupati per motivi oggettivi (collettivi e individuali, ivi compresi i dimissionari per giusta causa accertata in giudizio), mediante l'iscrizione nelle liste di collocamento privilegiato - cui peraltro possono accedere, come si è detto, anche i lavoratori in attività, dopo sei mesi di persistenza del contratto di solidarietà o della CIG, e gli ultraquarantacinquenni - e poi con la corresponsione della indennità di mobilità, che, essendo ora accordata ad una platea più ampia, recupera la meritoria funzione dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Benefici ai quali si aggiungono quelli accordati ai datori di lavoro che assumono quei lavoratori ed alle strutture pubbliche di

collocamento che quei datori hanno saputo tempestivamente reperire.

Su quest'ultimo versante si misura la scommessa del disegno di legge, in un delicato equilibrio tra regime nazionale dei diritti e gestione territoriale delle tutele, in quanto affidate al sistema delle autonomie locali/sociali e ad una larga sperimentazione sul campo che sappia intrecciare i sistemi premiali per imprese e per lavoratori, misure di diritto previdenziale con agevolazioni commerciali e amministrative, oltre ai necessari controlli antifraudolenti; che in definitiva sappia generalizzare i casi di eccellenza finora registrati (Trento, Lecco, eccetera)

D'altra parte la meritevolezza del bisogno previdenziale, derivante dal carattere oggettivo ed impreveduto dell'evento disoccupazione, suggerisce una persistente graduazione delle tutele, distinguendo tra indennità di mobilità e indennità di disoccupazione - propria dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e dei disoccupati per scadenza del termine o per sosta nel *part time* verticale - quanto a durata e misura dei trattamenti, di contro alla opinabile visione unificante, di tipo mercato-lavorista, assunta dal Governo.

Analogamente graduata è la tutela nell'arco di vita, sicchè la durata dei trattamenti di disoccupazione è inferiore per chi abbia avuto un maggior godimento delle integrazioni salariali.

7. - *Previdenza di base e previdenza integrativa*

La graduazione delle tutele e l'estensione dei beneficiari ha indotto a distinguere la previdenza di base (pari al 60 per cento della retribuzione perduta) dalla previdenza integrativa (pari al 20 per cento): quest'ultima vale per l'integrazione dei trattamenti di solidarietà, di CIG e di indennità di mobilità, ma non per quelli di disoccupazione; essa scatta automaticamente per le aree già ricomprese nella sfera-CIG ed opera in via diffe-

rita per le aree nuove, onde evitare un ingresso traumatico delle medesime nel nuovo sistema generalizzato. A regime anche la previdenza complementare partecipa dunque del carattere obbligatorio proprio della previdenza di base.

Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse economiche è previsto che l'utilizzo delle medesime sia affidato all'INPS e non agli enti bilaterali.

8. - *Il sostegno dei redditi correnti*

Il disegno di legge infine sviluppa le idee sul sostegno ai redditi correnti: per i lavoratori con retribuzioni basse, per gli emarginati con il reddito minimo di inserimento, per i giovani con il prestito d'onore.

8.1. Per i primi, in particolare, è prevista una integrazione del reddito fino a 9.300 euro per chi abbia un reddito superiore a 6.200 euro; l'integrazione è più bassa per chi abbia redditi tra 3.100 e 6.200 euro; nulla per chi abbia redditi inferiori: per questi ultimi varrà il regime generale sul reddito minimo di inserimento, con la prova dei mezzi ivi prevista.

In tal modo si è cercato di evitare: i comportamenti opportunisti da parte dei beneficiari; forme di sostegno che inducano i datori di lavoro ad ulteriori precarizzazioni (come avvenuto nella Gran Bretagna della Thatcher); un dispendio eccessivo di risorse pubbliche (che nel disegno di legge sono poste a carico della Gestione interventi assistenziali dell'INPS).

L'intervento si colloca, inoltre, a sostegno dei soli redditi conformi alle tariffe dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di non incentivare la desindacalizzazione dei datori di lavoro o l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro «pirata». Per le porzioni inferiori il disegno di legge conferisce al giudice poteri di rideterminazione della retribuzione proporzionata, ai sensi dell'articolo 36

della Costituzione, in modo più preciso e meno discrezionale (evitando sconti retributivi per le imprese meridionali e per le piccole imprese).

8.2. Per i soggetti emarginati è previsto il reddito minimo di inserimento.

Non è stata infatti cosa di poco conto superare la tradizione categoriale del nostro sistema assistenziale in favore di un approccio ad un tempo universalistico ed attento alle esigenze individuali, intrecciando sostegno economico e servizi alla persona, nella direzione di un inserimento sociale personalizzato, dentro un progetto contrattato dal beneficiario con le istituzioni locali. In questo disegno di legge le controprestazioni al sostegno - disponibilità al lavoro, formazione, lavoro socialmente utile - si configurano come articolazioni del progetto di emancipazione anziché come oneri necessari e sinallagmatici.

Esistono indubbiamente rischi di opportunismo da parte dei beneficiari, per un verso, e di dirigismo o di clientelismo, per l'altro (Commissione di indagine sulla esclusione sociale, 2002): restano dunque problematici i nodi sulla bassa percentuale delle persone coinvolte, sulla effettività dei controlli in ordine alla condizione reale di bisogno, sulla bontà tecnica del «contratto di inserimento», sulla possibilità concreta per il beneficiario di far valere le proprie ragioni, sul corretto adempimento delle «controprestazioni», specie nelle aree geografiche a più forte economia informale e nelle aree civiche a più elevata tradizione clientelare.

L'ampliamento della platea dei beneficiari, la stabilizzazione dei controlli e la standardizzazione dei criteri non appartengono tuttavia alla legge bensì al momento regolamentare, alle intese concertative territoriali tra autonomie, imprese e forze sindacali e sociali, ai concerti amministrativi con gli enti di controllo.

Alla legge spetta invece il compito di sostenere le responsabilità degli attori e di in-

coraggiarne l'iniziativa, tracciando nel contempo criteri minimi omogenei per tutto il territorio nazionale come base per una comune cittadinanza. Alla legge spetta altresì il compito di favorire le occasioni di coinvolgimento delle province e delle regioni nelle iniziative di spettanza dei comuni. Alla legge spetta il compito di chiudere la fase della «incertezza, delle sperimentazioni interrotte, riprese, allargate casualmente, di finanziamenti erogati a singhiozzo e ridefiniti in modo non chiaro» (Saraceno).

Il resto spetta al nuovo federalismo. Al federalismo spetta innanzitutto inserire il reddito minimo di inserimento nel contesto generale delle politiche di sviluppo economico e sociale territoriale, similmente a quanto sopra detto per i sostegni al reddito nelle imprese in crisi.

Anche qui, infatti, si misura il dialogo, auspicabilmente fecondo, tra fonte nazionale e fonti locali di disciplina e di gestione; tra universalismo e localismo; tra norme e comportamenti; tra sanzioni e incentivi: è questa la scommessa del nuovo *Workfare*, che rechi una effettiva condivisione di obiettivi, di responsabilità, di impegno finanziario e di comportamenti, nella direzione di una effettiva coesione e mobilità sociale nei, e tra i, diversi mercati del lavoro.

Al fondo resta anche qui il problema della competenza professionale degli operatori e dunque l'attivazione di percorsi di formazione permanente, oltreché di conferenze di produzione tra le diverse realtà territoriali e istituzionali deputate all'intervento.

9. - *La dotazione finanziaria*

La dotazione finanziaria della legge è seria ma non esorbitante (anche grazie all'assorbimento del contributo CUAF (Cassa unica per gli assegni familiari) - previsto dal Patto di Natale del dicembre 1998 - ed alla conferma della contribuzione addizionale per le imprese utilizzatrici).

Tale dotazione è comunque necessaria per una armonica composizione dei percorsi lavorativi con quelli della cittadinanza sociale: azienda e mercato del lavoro sono le lame di un'unica forbice, come le politiche dell'offerta e della domanda, di contro ad una visione mercato-lavorista, programmaticamente perseguita dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Crediamo quindi di aver offerto un progetto culturalmente e politicamente composto, adatto ad un mercato turbolento e in transizione, per un ritorno a quella economia sociale di mercato stabilita dalla nostra Costituzione e sciaguratamente abbandonata dal Governo in carica.

10. - *Analisi dell'articolo*

Passando all'analisi degli articoli, le disposizioni previste negli articoli da 4 a 10 propongono di ammettere ai benefici connessi all'istituto del contratto di solidarietà le imprese con più di 5 dipendenti (è l'unico istituto per cui si prevede una soglia di accesso legata alla dimensione di impresa).

Gli articoli da 11 a 18 prevedono l'accesso per tutti i lavoratori dipendenti (anche con contratto di collaborazione) ad una integrazione del reddito pari al 60 per cento della retribuzione perduta (nei limiti di massimali più sotto specificati).

Per tutte le situazioni escluse dai benefici dell'attuale sistema si sancisce il diritto alla integrazione del reddito secondo le seguenti modalità.

L'intervento è previsto nel caso di crisi aziendali dovute a situazioni temporanee di mercato, eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria, provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze di risanamento o ristrutturazione a fini ambientali, esigenze connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione (previo esperimento del contratto di solidarietà).

I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori dipendenti (collaborazioni comprese) eccezion fatta per i dirigenti, senza esclusioni dovute alle dimensioni d'impresa.

L'integrazione salariale può protrarsi per un massimo di 24 mesi nel quinquennio (salvo eventi oggettivamente non evitabili). In caso di riorganizzazione o riconversione, il limite massimo è di 36 mesi più eventuale proroga semestrale per ritardi giustificati da verificare tramite esame trimestrale congiunto sullo stato di avanzamento del piano.

L'integrazione salariale è pari al 60 per cento della retribuzione perduta, entro un limite massimo di euro 1.000 mensili, indicizzati annualmente secondo l'indice ISTAT dei salari contrattuali.

A titolo di accreditamento della contribuzione figurativa piena, alla medesima platea di lavoratori spetta una integrazione supplementare pari al 20 per cento della retribuzione perduta, entro un limite massimo di euro 200, indicizzati come sopra.

Per il finanziamento di tale prestazione (integrativa) è istituita una contabilità separata nell'ambito della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, alimentata come più avanti specificato, con l'obbligo di assicurare il pareggio di gestione.

Tale prestazione, integrativa della prestazione «di base» di cui sopra, dovrà decorrere entro un arco temporale massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; durante tale periodo fra le parti sociali comparativamente più rappresentative possono essere convenute diverse misure e durate dei trattamenti, nonché ripartizioni diverse dell'onere contributivo (per settore, tipologia di impresa, classe dimensionale) anche ponendo a carico del lavoratore quota parte dell'onere medesimo.

Si propone una «norma di chiusura» che dia comunque certezza della effettività della prestazione al termine dell'arco temporale indicato.

Per le situazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'attuale regime di CIG si

tratterà di procedere ai necessari marginali adeguamenti (revisione dei massimali e dei meccanismi nonché delle quote di contribuzione) al fine di armonizzare il sistema senza recare pregiudizio ai trattamenti oggi vigenti per chi ne usufruisce.

Gli articoli dal 19 al 25 riguardano i licenziamenti collettivi e la mobilità extra aziendale.

Si prevede, innanzitutto, di ridefinire procedure certe, forme, tempi e modalità di comunicazione inerenti i licenziamenti collettivi nonché il valore di eventuali accordi sindacali, criteri di scelta e recesso, causa di invalidità delle procedure.

Possono iscriversi alle liste di mobilità e ricollocamento facilitato i lavoratori destinatari da più di sei mesi di contratti di solidarietà o integrazione salariale, i lavoratori licenziati per licenziamento collettivo ovvero per giustificato motivo oggettivo, i lavoratori dimissionari per giusta causa.

L'indennità di mobilità ha un importo pari al trattamento di integrazione salariale di base (60 per cento e relativi massimali), per un periodo di 18 mesi esteso a 36 per gli ultraquarantacinquenni; nelle aree «svantaggiate» la durata è elevata da 18 a 30 mesi e da 36 a 48 mesi.

Sono fatte salve condizioni di miglior favore in essere.

Per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori in lista di mobilità, è previsto lo sgravio contributivo del 100 per cento per 18 mesi e contributi pari al 50 per cento del valore dell'indennità per 12 mesi (24 per gli ultracinquantenni).

Gli articoli dal 26 al 28 hanno ad oggetto il trattamento di disoccupazione.

L'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti.

Requisiti e condizioni di accesso sono lo stato di «disoccupazione» a norma di legge; 2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali nel biennio.

La durata di corresponsione dell'indennità è di 12 mesi.

La misura del trattamento è pari al 60 per cento della retribuzione con massimale pari a euro 1.000.

Per il periodo di godimento si prevede l'accreditamento dei contributi figurativi commisurati alle retribuzioni di riferimento.

La modulazione della norma dovrà evitare il rischio di disincentivare la partecipazione attiva al lavoro; la fruizione delle prestazioni si accompagnerà alla partecipazione ad attività formative o di riqualificazione professionale.

Si porrà, successivamente, l'esigenza di armonizzare il nuovo sistema con «gestioni speciali» come quelle riservate ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia.

Gli articoli dal 29 al 32 riguardano le norme comuni sul finanziamento.

Sulla base dell'accordo interconfederale del 1998 (Patto di Natale) è interamente fiscalizzato il contributo CUAF, e comunque è assicurato un esonero contributivo pari all'1,68 per cento a tutte le imprese, anche a quelle su cui oggi grava un contributo CUAF di valore inferiore.

Contestualmente è introdotto un nuovo contributo a titolo di finanziamento CIG di entità pari all'1,68 per cento per tutte le tipologie di impresa che non hanno accesso all'attuale sistema di CIG.

Per le imprese che contribuiscono al finanziamento dell'attuale CIG con contributi di importo maggiore, il beneficio che deriva dalla fiscalizzazione del contributo CUAF può essere reso effettivo con gradualità, anche sulla base di un confronto fra le parti sociali.

Si prevede, inoltre, la conferma ed estensione delle penalizzazioni oggi vigenti che gravano sull'impresa come condizione per l'attivazione degli istituti.

Naturalmente il meccanismo qui sommariamente descritto (sommato all'1,61 per cento che già oggi grava su tutte le imprese

a titolo di assicurazione contro la disoccupazione) è finalizzato al finanziamento dell'intero sistema, eccezion fatta per il 20 per cento «integrativo», dato il carattere eminentemente mutualistico dello stesso e fermo restando quanto detto sopra in proposito.

L'articolo 35 prevede l'istituzione di un «sostegno al reddito insufficiente» per tutte le persone che svolgano prestazioni di lavoro con diritto a retribuzioni, compensi, emolumenti, ovvero indennità sostitutive dei medesimi per più di euro 3.100 lordi annui, con diverse modulazioni fino a euro 6.200 e tra euro 6.200 e 9.300.

Gli articoli dal 37 al 48 propongono di estendere a tutto il territorio nazionale il reddito minimo di inserimento (RMI), finora oggetto di sperimentazione in un numero limitato di comuni.

L'istituto prevede azioni di sostegno economico e sociale alle persone svantaggiate esposte al rischio di marginalità sociale. L'Italia, assieme alla Grecia, è l'unico Paese dell'Unione europea a non disporre ancora di un reddito di ultima istanza.

Ai fini dell'accesso al RMI i soggetti destinatari devono possedere un reddito non superiore a 6.200 euro determinato sulla base della scala di equivalenza dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Ai soggetti in età lavorativa è richiesta la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi professionali. I programmi di integrazione sociale sono coordinati, nell'ambito dei piani regionali e di zona previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con le altre prestazioni sociali, sanitarie, formative e dei servizi per l'impiego. L'obiettivo è il recupero e lo sviluppo di capacità personali, la ricostruzione di reti familiari e sociali, l'inserimento lavorativo.

Gli articoli dal 49 al 51 prevedono l'assegnazione a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età di una dotazione finanziaria pari a 15.000 euro, at-

tribuita a titolo di credito senza interessi da rimborsare entro 15 anni.

Il finanziamento è concesso per svolgere attività di formazione, tirocini professionali, attività imprenditoriale o professionale. È prevista una fase di sperimentazione di due anni prolungabile fino a quattro anni.

Gli articoli dal 53 al 64 hanno ad oggetto il contratto di apprendistato.

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a finalità formativa; non è un contratto a termine in quanto, se non interviene disdetta alla fine del periodo, s'intende trasformato nel rapporto subordinato della qualifica conseguita.

Si rivolge alla fascia d'età 18-25 anni (27 per le aree ed i soggetti svantaggiati); per i laureati è possibile fino a 30 anni.

Il contratto può essere svolto a tempo pieno o a *part-time*, purché di almeno 28 ore settimanali o di media annuale.

La durata è da definire contrattualmente, all'interno del minimo di 18 e del massimo di 48 mesi; per l'artigianato è fatta salva la normativa vigente.

Può essere previsto un periodo di prova, definito contrattualmente, in ogni caso non superiore a 180 giorni. Non è possibile impiegare gli apprendisti in lavori pericolosi, a cottimo o ad incentivo.

La retribuzione è definita contrattualmente in percentuali progressivamente avvicinantisi alla retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello.

All'apprendista si applicano le disposizioni concernenti la conservazione del posto in caso di malattia, di infortunio, di congedi e di maternità, cioè il rapporto s'intende prolungato di una durata pari a tali assenze.

Nel rapporto e nello svolgimento dell'orario è compresa la formazione esterna al luogo di lavoro, di almeno 120 ore annue, sulla base di moduli concordati tra regioni e parti sociali. Il datore di lavoro può avvalersi dei progetti formativi elaborati dall'ente bilaterale o dalla struttura pubblica a livello territoriale/settoriale, ovvero presentarne

uno specifico, che sarà vagliato dalla struttura pubblica competente.

La formazione interna, anch'essa compresa nell'orario di lavoro, è affidata al tutore, che può anche essere il titolare d'impresa.

La formazione e il raggiungimento degli obiettivi formativi sono certificati dalla struttura pubblica competente; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sono possibili moduli integrativi.

La durata della formazione può essere ridotta dai contratti collettivi nazionali di lavoro in presenza di titoli di studio superiori in possesso dell'apprendista e coerenti con la qualifica da conseguire.

In caso di nuovo rapporti di lavoro in capo allo stesso apprendista le ore di formazione svolte in precedenza sono computabili.

La percentuale di apprendisti rispetto ai lavoratori qualificati è definita contrattualmente e non può superare il rapporto 1/1 rispetto alla stessa qualifica.

Nuovi rapporti di apprendistato saranno attivabili dall'impresa a condizione che sia stata confermata almeno la metà di quelli già accesi; in caso contrario non si potranno attivare contratti di apprendistato nel biennio successivo.

Ai fini del computo di tutte le soglie previste dalla legislazione e dai contratti, gli apprendisti si contano in misura intera; ciò vale, per gli apprendisti disabili, anche per le soglie relative all'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il costo contributivo per il datore di lavoro del contratto di apprendistato è di 10 euro settimanali; l'apprendista paga un contributo pari all'1 per cento della retribuzione. Tali benefici sono prolungati per due anni dopo la trasformazione in lavoro qualificato, e, in caso di anticipata trasformazione, continuano a produrre effetti per l'intero periodo inizialmente previsto. Il diritto agli sgravi è subordinato all'effettiva partecipazione dell'apprendista alla formazione esterna.

Gli artigiani che sono a norma con le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, hanno diritto ad un costo previdenziale ridotto a 6 euro settimanali.

Il contratto di inserimento lavorativo (articoli 65-67) si rivolge ai disoccupati di lunga durata con più di 25 anni (29 se laureati), disoccupati ultraquarantacinquenni, disoccupati o inoccupati che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo dedicato all'attività di cura.

Ha durata massima di 12 mesi e normativamente è identico al contratto di apprendistato: se non sarà stato confermato almeno il 60 per cento degli assunti non si potranno attivare nuovi contratti di inserimento; inoltre la formazione è parte integrante e costitutiva del contratto.

Gli articoli dal 68 al 76 prevedono l'istituzione di un diritto alla formazione in favore di tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia di rapporto; tale diritto si può estrarre sia attraverso la frequenza a corsi per il conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali, sia attraverso la partecipazione a corsi per l'aggiornamento o per la formazione permanente.

Per ciascuna di queste finalità sono previste fino a 150 ore retribuite l'anno, cumulabili nel limite di 150 ore; a tali ore di permesso si sommano quelle per la partecipazione agli esami (articolo 10 della legge n. 300 del 1970), cui può anche sommarsi fino ad una settimana di permessi non retribuiti.

La condizione per la fruizione delle 150 ore per il conseguimento dei titoli di studio è che il corso duri almeno il doppio; per l'aggiornamento si attinge ad un monte ore aziendale pari a otto ore per tre per il numero dei dipendenti.

Annualmente tra rappresentanza sindacale unitaria (o rappresentanza sindacale aziendale) ed impresa si definisce un accordo su un piano formativo aziendale, anche in conformità a quanto in proposito normato nel

contratto collettivo applicato; tale piano è predisposto sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi, nonché su una ripartizione del costo che può vedere il concorso dei dipendenti fino al limite del 33 per cento, oltrechè sull'utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.

Non potranno assentarsi contemporaneamente dall'impresa per esercitare il diritto

allo studio più del 3 per cento dei dipendenti, e in caso di contrasti sull'esercizio al diritto allo studio le questioni saranno affrontate ricorrendo a criteri di utilizzo concordati.

In caso di ricorso a procedure di licenziamento, è condizione di procedibilità dimostrare, da parte del datore di lavoro, di avere assicurato ai lavoratori idonee misure di aggiornamento professionale.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULLA SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Strumenti di salvaguardia dell'occupazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo sono finalizzate a salvaguardare l'interesse dei lavoratori all'occupazione, in via preferenziale e preventiva rispetto alle procedure di licenziamento collettivo e di messa in mobilità, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà ed a specifici interventi formativi, ovvero mediante il ricorso alla trasformazione concordata dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo parziale, alla sospensione o riduzione di orario con intervento della cassa integrazione guadagni, o ad altre misure, anche di utilizzazione diversa del personale o di una sua parte nell'ambito della stessa impresa o di imprese collegate, nonché di gestione flessibile del tempo di lavoro eventualmente previste da contratti collettivi anche aziendali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 trovano applicazione anche nelle ipotesi di esuberanza del personale determinate dall'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché dall'applicazione delle vigenti disposizioni relative a misure patrimoniali e

interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

3. I lavoratori collocati a tempo parziale o diversamente utilizzati hanno diritto al ripristino delle originarie condizioni di lavoro cessata la causa che ha dato origine alla trasformazione del loro rapporto.

Art. 2.

(Ambito di applicazione e requisiti soggettivi)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, riguardanti gli obblighi a trattare e negoziare, le soglie dimensionali, i benefici e gli oneri previsti, si applicano in via solidale a tutte le imprese partecipate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ed alle imprese soggette ad influsso gestionale prevalente, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge riguardano tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori, salve le eccezioni espressamente indicate.

3. Sono confermati i requisiti soggettivi per il godimento dei benefici di cui alla presente legge, vigenti alla data della sua entrata in vigore. Per i lavoratori a rapporto non continuativo il requisito di anzianità si intende calcolato sulla somma delle giornate compensate o retribuite nell'anno, ovvero per le quali sia dovuta la contribuzione.

Art. 3.

(Legittimazione delle richieste di intervento)

1. In caso di inerzia del datore di lavoro nel ricorso a taluno degli istituti di salvaguardia occupazionale e gestione dell'esuberanza, la legittimazione a richiedere agli enti e amministrazioni competenti l'adozione dell'idonea misura di salvaguardia e dei relativi

benefici è altresì riconosciuta, in via sostitutiva, e previa diffida all'esercizio del potere entro un congruo termine, ai lavoratori interessati e alle associazioni sindacali cui gli stessi conferiscano mandato.

2. Resta ferma la responsabilità del datore di lavoro per i danni derivanti ai lavoratori in caso di omessa o tardiva domanda.

CAPO II

DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Sono ammessi alla stipulazione dei contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge nonché gli esercizi professionali che nel semestre precedente la domanda abbiano complessivamente occupato più di cinque lavoratori.

2. Il contratto di solidarietà può riguardare anche distinte sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi dell'impresa e del gruppo di imprese di cui essa fa parte, ai sensi dell'articolo 2.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984.

Art. 5.

(Durata)

1. Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi con possibilità di proroga per ulteriori ventiquattro mesi, ovvero di trenta-

sei mesi nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato decorsi dodici mesi dal termine di quello precedente.

Art. 6.

(Effetti sul rapporto di lavoro)

1. Il contratto di solidarietà consente una riduzione dell'orario contrattuale fino al limite di venti ore settimanali, con distribuzione omogenea della riduzione tra i lavoratori, salva la ricorrenza di specifiche esigenze organizzative e produttive espressamente previste nella intesa contrattuale, o successivamente riconosciute dalle parti a sua modifica e integrazione, salvaguardando i principi di non discriminazione.

2. L'effettuazione di orario lavorativo aggiuntivo, rispetto all'orario ridotto pattuito nei contratti di solidarietà, è consentita solo per la sopravvenienza di esigenze produttive, nei casi e nelle forme previste dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.

Art. 7.

(Benefici e prestazioni)

1. Ai lavoratori interessati dal contratto di solidarietà compete una integrazione salariale pari al 75 per cento della retribuzione perduta a seguito della riduzione d'orario.

2. Le indennità di malattia, infortunio, malattia professionale, maternità, paternità e congedo parentale, dovute per i relativi eventi insorti durante la vigenza del contratto di solidarietà, sono commisurate al trattamento retributivo comprensivo della integrazione di cui al comma 1.

3. Ai fini del diritto e della misura di qualsiasi prestazione pensionistica, al lavoratore sono accreditati d'ufficio contributi figurativi in misura corrispondente all'intera retribuzione perduta.

Art. 8.

(Incentivi all'impresa)

1. Alle imprese e agli esercizi professionali che abbiano stipulato contratti di solidarietà è concessa per la durata del contratto medesimo, e sotto condizione risolutiva che non sia iniziata una procedura di riduzione del personale entro dodici mesi dall'esaurimento del contratto, una riduzione contributiva del 35 per cento per ogni lavoratore interessato alla integrazione salariale.

Art. 9.

(Condizioni e procedura per la stipula dei contratti di solidarietà)

1. Il contratto di solidarietà è stipulato dalle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), o in mancanza da tutte le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali che abbiano costituito loro rappresentanze associative nell'unità produttiva.

2. Il contratto di solidarietà diviene efficace a seguito di autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui il contratto di solidarietà e la domanda di fruizione dei relativi benefici sono trasmessi, a cura del datore di lavoro, nei venti giorni successivi alla stipulazione.

3. L'autorizzazione si intende concessa ad ogni effetto trascorsi venti giorni dalla notifica dell'avvenuta presentazione al Ministero

del lavoro e della previdenza sociale di un interpellato, da effettuare non prima di trenta giorni dall'invio della domanda.

4. Nei venti giorni successivi all'autorizzazione il datore di lavoro deve presentare la domanda di ammissione al trattamento alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio, la quale provvede nei successivi dieci giorni, ponendo l'onere a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

5. Nelle more dell'autorizzazione il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il relativo trattamento.

Art. 10.

(Modalità di pagamento)

1. L'impresa o l'esercizio professionale ha diritto di compensare con l'ordinario debito contributivo mensile il suo credito per l'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori ai sensi dell'articolo 7 e per l'incentivazione di cui all'articolo 8.

2. Ove sussistano comprovate difficoltà di ordine finanziario, l'impresa o l'esercizio professionale può richiedere che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale autorizzi il pagamento diretto da parte dell'INPS, previo accertamento da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

3. I crediti dei lavoratori e del datore di lavoro nei confronti dell'INPS, sorti a seguito del contratto di solidarietà ovvero dell'autorizzazione di cui al comma 2, possono essere ceduti a istituti di credito e società finanziarie, che sono altresì ammessi, in caso di mancata soluzione entro il periodo di imposta, a dedurli dall'imposta sul reddito per il loro intero ammontare.

CAPO III
DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI

Art. 11.

(Cause di intervento)

1. In presenza di eccedenze di personale dovute a crisi aziendali può esser richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni (CIG) nelle imprese escluse dai contratti di solidarietà, ovvero quando non sia stato possibile pervenire alla stipula di un contratto di solidarietà, o la riduzione d'orario prevista superi le 20 ore settimanali.

2. L'intervento della CIG può essere comunque richiesto quando la riduzione o la sospensione di lavoro derivi da situazioni temporanee di mercato, dalle fattispecie di cui agli articoli da 1 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e all'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero da altri eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, da provvedimenti emanati, a qualunque titolo, dall'autorità giudiziaria, ivi compresi quelli di sequestro e di confisca dell'azienda, o da provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze ambientali.

3. Le imprese possono altresì richiedere l'intervento della CIG per la realizzazione di piani di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione, previo esperimento del contratto di solidarietà, ai sensi del comma 1.

Art. 12.

(Soggetti destinatari)

1. L'intervento della CIG può essere richiesto dai datori di lavoro imprenditori, senza limiti dimensionali.

2. Possono essere beneficiari dell'intervento di CIG tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione dei dirigenti.

3. I requisiti soggettivi definiti dalle leggi vigenti sono confermati ed estesi a tutte le tipologie di lavoro.

Art. 13.

(Ammissibilità e durata dell'intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono autorizzati alla condizione che, in considerazione delle circostanze e caratteristiche della crisi occupazionale dell'impresa, non debba essere esclusa la possibilità di ripresa dell'attività produttiva.

2. L'integrazione salariale ha durata trimestrale, salvi i casi di cui agli articoli da 1 a 8 della citata legge n. 427 del 1975, nei quali è possibile l'intervento per singole giornate, e può essere prorogata per successivi periodi fino a un massimo di ventiquattro mesi nel quinquennio. Si prescinde dai predetti limiti nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, determinati da impossibilità sopravvenuta.

3. Dopo il secondo rinnovo dell'integrazione, l'autorizzazione di ulteriori periodi è condizionata alla sussistenza di plausibili prospettive di ripresa e normalizzazione dell'attività produttiva, attestata da accordi sindacali.

4. La durata dell'integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 3, non può superare i trentasei mesi o il minor periodo temporale previsto dal piano di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, salva la possibilità di concessione di non più di una proroga semestrale per ritardi giustificati.

5. In caso di notevoli inadempimenti nel completamento dei singoli stati di avanzamento, l'integrazione salariale è revocata.

Art. 14.

(Procedure concorsuali)

1. Nelle ipotesi di fallimento dell'impresa, di sua ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria, ovvero di sequestro e di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o l'attività sia cessata, l'integrazione salariale è autorizzata, allo scopo di conservazione del complesso aziendale, per un periodo annuale.

2. Sono consentite proroghe fino a una durata complessiva di ventiquattro mesi, a condizione che sussistano, dopo la prima proroga, plausibili prospettive di cessione dell'attività aziendale o di ripresa produttiva.

3. Il curatore fallimentare, il liquidatore o il commissario preposto alle procedure concorsuali hanno l'obbligo di provvedere alle richieste di autorizzazione e di rinnovo.

4. L'eventuale decisione di non richiedere ulteriori proroghe per mancanza di prospettive di ripresa produttiva, o l'inerzia del soggetto obbligato, è soggetta a reclamo, su istanza dei lavoratori interessati o delle associazioni sindacali cui gli stessi conferiscano mandato, avanti agli organi giudiziari delegati.

Art. 15.

(Prestazioni)

1. L'integrazione salariale è pari al 60 per cento dell'ammontare della retribuzione perduta a causa della riduzione d'orario, entro un limite massimo mensile pari a 1.000 euro, da adeguare annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT dei salari contrattuali.

2. L'integrazione salariale è corrisposta per tredici mensilità.

3. Ai fini pensionistici si applica il disposto dell'articolo 7, comma 3.

Art. 16.

(Procedure e accordi sindacali)

1. Ogni richiesta di intervento della CIG è corredata da una relazione illustrativa riguardante il previo esperimento di un esame congiunto tra i soggetti di cui all'articolo 2 e le RSU, o in mancanza le RSA aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi, con l'assistenza dalle organizzazioni provinciali di categoria.

2. Si prescinde dall'esame congiunto, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili per impossibilità sopravvenuta, per riduzioni o sospensioni inferiori a dieci ore.

3. In ogni caso, formano oggetto della comunicazione, dell'esame congiunto e della relazione illustrativa, di cui al comma 1, i criteri di scelta dei lavoratori soggetti a sospensione o riduzione di orario e le modalità della rotazione nelle sospensioni o riduzioni.

4. Eventuali accordi sindacali in materia non sono opponibili ai singoli lavoratori interessati che lamentino il carattere discriminatorio o irragionevole della scelta o la sua contrarietà a correttezza e buona fede.

5. La sospensione o riduzione di orario è comunque illegittima quando il datore di lavoro non abbia adottato il criterio della rotazione.

6. Nell'ipotesi in cui risulti ammissibile, per l'entità della riduzione d'orario, la stipula di un contratto di solidarietà, le ragioni del mancato accordo devono essere specificamente illustrate e comprovate, e la Commissione provinciale dell'INPS, ai sensi del-

l'articolo 17, ovvero il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 18, ove le valuti insufficienti o inattendibili, può respingere la richiesta di intervento della CIG. La parte sindacale ha comunque diritto di far pervenire all'organo preposto alla concessione dell'autorizzazione osservazioni scritte.

7. Lo stato di avanzamento del piano di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione è oggetto di esame congiunto, con cadenza trimestrale, con la RSU o, in mancanza, con le RSA aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria.

Art. 17.

(Domanda di integrazione salariale per eventi transitori)

1. Il trattamento di CIG per le causali di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, è concesso, su domanda del datore di lavoro o degli altri soggetti legittimati, dalla Commissione provinciale dell'INPS, contro i cui provvedimenti è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla sede dell'INPS competente per territorio entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di orario di lavoro.

3. Alla domanda è allegato il piano di rotazione nelle sospensioni o riduzioni di orario non originate da eventi oggettivi, non evitabili per impossibilità sopravvenuta.

4. La domanda afferente a crisi aziendale è corredata da una dettagliata relazione sullo stato dell'impresa interessata, sul bilancio consolidato del gruppo di imprese di cui all'articolo 2 nonché sulle misure preventivate per superare la crisi.

5. Nelle more dell'ammissione, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'integrazione salariale.

6. Resta salvo l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'importo pari alla normale retribuzione nel caso di rigetto della domanda di autorizzazione o di proroga, salvo che la sospensione o riduzione d'orario non risulti dovuta a caso fortuito, o ad altri eventi oggettivamente impossibilitanti, non imputabili al datore di lavoro.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie di cui agli articoli da 1 a 8 della citata legge n. 427 del 1975, che restano comunque a carico del datore di lavoro.

Art. 18.

(Procedure per la concessione dell'integrazione salariale negli altri casi)

1. Il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; la relativa domanda è trasmessa entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di orario di lavoro.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata da:

a) un dettagliato programma di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione;

b) una relazione sulla condizione del gruppo di imprese di cui all'articolo 2;

c) un parere della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi, unitamente a

quello delle organizzazioni provinciali di categoria;

d) un piano di rotazione nelle sospensioni o riduzioni.

3. Sulla domanda di cui al comma 1 esprime parere, entro dieci giorni dalla presentazione, la regione presso cui è stato esperito l'esame congiunto di cui all'articolo 16. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente.

4. Il decreto di concessione o rifiuto è analiticamente motivato ove la deliberazione diverga dal parere fornito dalla regione. In mancanza di espressa deliberazione entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, si intende emessa deliberazione conforme al parere della Regione.

5. Entro venti giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana nella quale è stato emanato il decreto di concessione, o è scaduto il termine di emanazione del medesimo, il datore di lavoro deve presentare la domanda di ammissione alla sede dell'INPS competente per territorio, la quale provvede nei successivi dieci giorni.

6. Nelle more dell'ammissione il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il trattamento di integrazione salariale

7. Resta salvo l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'importo pari alla normale retribuzione nel caso di rigetto della domanda di autorizzazione o di proroga, salvo che la sospensione o riduzione d'orario non risulti dovuta a caso fortuito, o ad altri eventi oggettivamente impossibilitanti, non imputabili al datore di lavoro. Si applica la disciplina di cui agli articoli da 1 a 8 della legge n. 427 del 1975.

8. Si applica, per quanto non diversamente previsto, la disciplina concernente le causali di intervento di cui all'articolo 11, comma 1.

CAPO IV

DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E
DELLA MOBILITÀ EXTRA-AZIENDALE

Art. 19.

*(Comunicazione e procedura
di licenziamento collettivo)*

1. I soggetti di cui all'articolo 4, i quali intendano procedere a licenziamenti collettivi di più unità di lavoratori per riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro, devono darne comunicazione alle imprese aderenti al gruppo, alla RSU o, in mancanza, alle RSA aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi, nonché alle relative organizzazioni sindacali provinciali e alla regione, ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ove la procedura interessi unità produttive ubicate in più regioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene la dimostrazione del già avvenuto utilizzo ed esaurimento da almeno dodici mesi dei contratti di solidarietà, delle integrazioni salariali e degli altri strumenti di salvaguardia dell'occupazione previsti dall'articolo 1, ovvero delle cause, non imputabili al datore di lavoro, che hanno determinato l'oggettiva impossibilità di farvi ricorso.

3. La comunicazione di cui al comma 1 indica, inoltre, i motivi tecnici e organizzativi dell'esuberanza, anche con riferimento al gruppo di imprese di cui all'articolo 2, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in esubero e del personale abitualmente impiegato, i tempi di attuazione del programma di licenziamento e messa in mobilità, il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto anche con le imprese del gruppo, presso la re-

gione ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui le unità produttive siano ubicate in più regioni, nonché il previo rilascio, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, della documentazione inerente la gestione aziendale, le partecipazioni azionarie presso altre aziende, le imprese soggette ad influsso gestionale prevalente, il bilancio consolidato del gruppo.

5. La procedura di cui al comma 4 deve esaurirsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Alla fattispecie del licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili si applica quanto previsto dalla presente legge in materia di indennità di mobilità, nonché quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 20.

(Accordo sindacale sugli esuberanti)

1. L'accordo sindacale, intervenuto tra i soggetti di cui all'articolo 4 e la RSU ovvero, in mancanza, le RSA aderenti ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi, con l'assistenza di questi ultimi, in ordine a misure convenzionali di riduzione o eliminazione dell'esuberanza ovvero ai criteri di individuazione dei lavoratori licenziati, ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati alla procedura, ma è inopponibile al lavoratore che lo impugni sotto il profilo della discriminatorietà, disparità o irrazionalità di trattamento delle misure e dei criteri adottati, entro sessanta giorni dalla sua stipula.

Art. 21.

(Criteri di scelta e recesso)

1. In mancanza di accordo sindacale sui criteri di scelta si applicano, in concorso tra loro, quelli costituiti dai carichi familiari, dall'anzianità e dalle esigenze tecniche, pro-

duttive e organizzative riferite al gruppo, come definito ai sensi dell'articolo 2, di cui è parte l'impresa che ha aperto le procedure di mobilità.

2. L'impresa interessata e l'impresa di controllo del gruppo sono tenute a predisporre un prospetto comparativo, da allegare alle lettere di recesso, con l'indicazione dei criteri seguiti e con la graduatoria risultante.

3. È in ogni caso vietato il licenziamento collettivo di una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale delle lavoratrici sul totale degli addetti alle mansioni considerate, o di un numero di invalidi superiore alle percentuali di legge.

Art. 22.

(Invalidità dei licenziamenti collettivi)

1. Il licenziamento collettivo è invalido qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta nonché in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di allegazione e di effettuazione della procedura sindacale.

2. Il licenziamento collettivo è invalido altresì in caso di mancato assolvimento dell'onere di prova in ordine:

a) alla effettiva sussistenza dell'esuberanza e delle sue cause determinanti;

b) al costante aggiornamento professionale dei lavoratori;

c) all'esaurimento degli strumenti alternativi, previsti dall'articolo 1, di eliminazione dell'esuberanza, ovvero alle cause impossibilitanti e non imputabili che hanno impedito la loro adozione, nell'ambito del gruppo di imprese di cui all'articolo 2;

d) al rispetto dei criteri, legali o convenzionali, di scelta dei lavoratori.

3. Il licenziamento è inoltre invalido per le imprese o i gruppi di impresa, di cui all'articolo 2, che occupino complessivamente più di cinquanta dipendenti e che licenzino più del 10 per cento del personale, ove manchi

contestualmente un piano sociale contenente una o più delle seguenti misure:

a) ricollocamento dei lavoratori da licenziare presso altro datore di lavoro nei dodici mesi successivi;

b) riqualificazione dei lavoratori medesimi, finalizzata a sbocchi occupazionali previamente individuati, con onere integralmente a carico del datore di lavoro che intende licenziare;

c) in caso di comprovata impossibilità di procedere secondo quanto disposto alle lettere a) e b), corresponsione di una integrazione del trattamento di fine rapporto (TFR) pari al 30 per cento.

4. Non costituiscono legittima causa determinante dell'esuberanza la sostituzione dei lavoratori da licenziare con altri lavoratori, la redistribuzione delle loro mansioni tra altri soggetti, con aggravio del carico lavorativo, l'affidamento a terzi di lavorazioni o fasi produttive. I medesimi eventi non costituiscono altresì legittima causa del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che resta valido per obsolescenza tecnica delle mansioni del lavoratore, fermo restando l'onere per il datore di lavoro di dimostrare l'inutilizzabilità del lavoratore medesimo in mansioni diverse o equivalenti.

5. Si applicano, con riguardo all'impugnazione del licenziamento e alle conseguenze della sua invalidità, le previsioni dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 23.

(Liste di mobilità e ricollocamento facilitato)

1. Possono iscriversi, su domanda, alle liste regionali di mobilità e ricollocamento facilitato i lavoratori che siano destinatari da più di sei mesi degli effetti dei contratti di

solidarietà o di procedure di integrazione salariale.

2. Possono altresì iscriversi alle liste di cui al comma 1 i lavoratori licenziati per licenziamento collettivo ovvero per giustificato motivo oggettivo, nonché i lavoratori dimissionari per giusta causa giudizialmente accertata ed i lavoratori ultraquarantacinquenni rimasti disoccupati per almeno ventiquattro mesi, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto di lavoro.

3. La lettera di dimissioni, comunque motivata, è priva di effetto, se non convalidata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. In caso di mancata convalida, il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS una somma pari a nove mensilità del trattamento di disoccupazione.

Art. 24.

(Indennità di mobilità)

1. Per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, nonché per quelli dimissionari per giusta causa accertata in giudizio, l'iscrizione nelle liste di mobilità comporta altresì l'erogazione di una indennità pari al trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di diciotto mesi, esteso a trentasei per i lavoratori ultraquarantacinquenni. Nel caso di licenziamento per fine cantiere nelle imprese edili, le durate sono determinate in dodici e diciotto mesi rispettivamente.

2. Nelle aree di declino industriale individuate ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito in cui sussista un indice di disoccupazione con rapporto superiore alla media nazionale, la durata del trattamento di mobilità prevista dal comma 1 è elevata rispettivamente da diciotto a trenta mesi e da trentasei a quarantotto mesi. Nel caso di licenziamento per fine cantiere nelle imprese edili le durate previste dal medesimo comma 1 sono elevate rispettivamente a diciotto e ventiquattro mesi.

3. Il periodo di godimento dell'indennità è ridotto in misura pari ai periodi di integrazione salariale eccedenti i ventiquattro mesi nel quinquennio.

4. È ammesso il pagamento in unica soluzione nel caso in cui il lavoratore intraprenda attività autonoma, individuale o in società di persone, o con adesione a cooperative.

Art. 25.

(Incentivi al ricollocamento)

1. I datori di lavoro che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato lavoratori in lista di mobilità hanno diritto ad uno sgravio contributivo del 100 per cento per i primi diciotto mesi nonché, ove si tratti di lavoratori licenziati, ad un contributo pari al 50 per cento della indennità di mobilità per un periodo di dodici mesi, esteso a ventiquattro mesi in caso di assunzione di ultraquarantacinquenni.

2. Qualora l'assunzione avvenga con contratto a tempo determinato, i benefici di cui al comma 1 decorrono dal momento dell'eventuale trasformazione a tempo indeterminato, ma la loro durata è ridotta di un periodo pari alla durata del contratto a termine.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al datore di lavoro che assume non avendo proceduto a licenzia-

menti nei dodici mesi precedenti, o che non abbia lavoratori in CIG o con contratto di solidarietà.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 26.

(Trattamento ordinario)

1. All'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria sono iscritte tutte le persone con rapporto di lavoro alle dipendenze altrui.

2. Costituisce requisito per il trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto o dalla sosta in *part time* verticale annuale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 28, per avere diritto al trattamento è necessaria una anzianità assicurativa di almeno due anni, con almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

4. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria i soggetti la cui retribuzione consista esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda, nonché coloro ai quali sia garantita la stabilità dell'impiego la cui sussistenza sia stata accertata in sede amministrativa con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ovvero risulti da norme espresse di legge.

5. I lavoratori hanno diritto alla indennità per un periodo massimo di dodici mesi.

6. La misura del trattamento di disoccupazione è fissata nel 60 per cento della retribuzione, con un massimale pari a 1.000 euro.

7. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media giornaliera soggetta a contribuzione dei trenta giorni lavorativi precedenti, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di categoria, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, vigenti all'atto del provvedimento.

8. I periodi di godimento dell'indennità di disoccupazione sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto a qualsivoglia prestazione pensionistica e ai fini della determinazione della misura della medesima. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione alla quale è riferito il trattamento di cui al comma 7.

9. Il trattamento di disoccupazione è corrisposto a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.

10. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è condizionata alla domanda, a pena di prescrizione dei ratei ultra-annuali, e resta sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro che garantisca un reddito mensile almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso di reddito inferiore, il trattamento è ridotto proporzionalmente.

11. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga qualsiasi lavoro senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'INPS.

12. Il lavoratore in disoccupazione, che voglia intraprendere un'attività autonoma o associarsi in cooperativa, può ottenere la corresponsione anticipata dell'indennità detraendo il numero di mensilità già godute. Il periodo equivalente alla predetta corre-

sponsione non è riconosciuto utile ai fini pensionistici.

Art. 27.

*(Trattamento di disoccupazione
con requisiti ridotti)*

1. Il requisito di anzianità previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a settanta giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori stagionali o saltuari che prestano lavoro alle dipendenze altrui.

2. La retribuzione di riferimento per l'indennità giornaliera di disoccupazione, che non può comunque essere inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, è quella media soggetta a contribuzioni dei trenta giorni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate.

Art. 28.

*(Lavoratori di cui all'articolo 2094
del codice civile)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 2094 del codice civile spetta il trattamento di disoccupazione o di mobilità purché nell'arco dell'anno precedente sia documentato un reddito soggetto a contribuzione non inferiore al minimale imponibile fissato ai sensi dell'articolo 27.

2. Qualora i compensi dovuti al lavoratore siano inferiori all'ammontare del reddito minimo stabilito ai sensi del comma 1, per lo stesso anno o per il minor periodo del medesimo anno, e risulti dovuta una contribuzione

per almeno tre mesi, anche non continuativi, nei dodici mesi precedenti, la durata e la misura del trattamento di disoccupazione o di mobilità sono rapportate proporzionalmente all'importo globale dei compensi dovuti.

3. L'indennità è corrisposta a domanda del lavoratore, allegando copia del contratto recante il patto modificativo, da cui risultino la durata e la retribuzione percepita.

TITOLO III

NORME COMUNI SUL FINANZIAMENTO

Art. 29.

(Suppressione del contributo CUAFF)

1. Il contributo CUAFF (Cassa unica per gli assegni familiari) è posto a carico della fiscalità generale e le relative prestazioni sono da essa garantite tramite la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Art. 30.

(Contribuzione ordinaria)

1. Il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in una misura pari all'1,61 per cento. La predetta misura è incrementata dello 0,5 per cento quando sia riferita a rapporti di lavoro di durata determinata. I contributi sono attribuiti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS.

2. A carico di tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della CIG prima della data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un contributo pari all'1,68 per cento finalizzato alla copertura delle relative prestazioni.

3. Per i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, versavano contributi di importo maggiore rispetto a quanto definito ai sensi dei commi 1 e 2, la relativa misura resta confermata fino al raggiungimento di un accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sulla graduale riduzione della contribuzione al livello definito ai sensi dei commi 1 e 2 e sulla contestuale destinazione delle disponibilità conseguenti alla predetta riduzione contributiva ad obiettivi convenuti tra le parti e comunque al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33.

Art. 31.

(Contribuzione aggiuntiva CIG)

1. Oltre alla contribuzione corrente, le imprese che beneficiano dell'intervento di integrazione salariale devono versare un contributo aggiuntivo nella seguente misura:

a) 4 per cento, per le aziende fino a cinquanta dipendenti;

b) 8 per cento, per le aziende con più di cinquanta dipendenti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è a totale carico del datore di lavoro e si calcola sull'intero importo delle integrazioni salariali erogate, al netto della riduzione del 5,54 per cento.

3. Il contributo aggiuntivo non è dovuto in caso di contratti di solidarietà, nei casi di cui agli articoli da 1 a 8 della citata legge n. 427 del 1975 e di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o in caso di altri eventi oggettivamente non evitabili, nonché in caso di procedure concorsuali, compresa l'amministrazione controllata.

4. Il limite dei dipendenti occupati, ai fini dell'applicazione del contributo aggiuntivo, è determinato con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio di

dipendenti in forza nell'anno precedente, dichiarato dall'impresa nel suo complesso, anche se i dipendenti sono occupati presso più attività produttive. Sono da comprendere nel numero dei dipendenti tutti i lavoratori occupati alle dipendenze altrui, con la sola eccezione dei lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

5. Il contributo addizionale è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla decorrenza del trattamento. Nel caso in cui l'azienda non rispetti i criteri di rotazione stabiliti dal decreto di concessione, il contributo è dovuto in misura doppia con decorrenza immediata ed è inoltre maggiorato di una somma aggiuntiva pari al 150 per cento del contributo stesso a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla decorrenza del trattamento.

Art. 32.

(Contributo aggiuntivo per mobilità)

1. Per ciascun lavoratore licenziato che gode dell'indennità di mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il predetto trattamento spettante al lavoratore, al netto della ritenuta previdenziale del 5,54 per cento. La somma da versare è ridotta a due mensilità nel caso in cui la procedura di mobilità sia coniugata con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo. Per i licenziamenti operati da imprese edili, esclusi quelli dovuti a crisi aziendale, la somma da versare all'INPS a carico dell'impresa è di tre mensilità in assenza dell'accordo di cui al precedente periodo e di una mensilità nel caso si raggiunga l'accordo.

2. Il datore di lavoro che fa riassumere il lavoratore in mobilità, procurandogli un'offerta professionalmente equivalente, non è tenuto al pagamento delle rimanenti rate, an-

che se il lavoratore dovesse rifiutare l'offerta. La medesima disposizione si applica anche nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato, trasformato successivamente in contratto a tempo indeterminato. In tale ipotesi l'impresa è esonerata dal versamento del contributo a decorrere dalla data di trasformazione. Il beneficio di cui al presente comma non si applica se l'impresa che assume è in rapporto di collegamento o controllo con l'impresa che ha licenziato il lavoratore.

3. Nei casi in cui l'azienda non abbia attivato la procedura di mobilità e il lavoratore sia stato comunque ammesso al trattamento, l'azienda stessa è tenuta a versare, in unica soluzione, un contributo d'ingresso pari a nove volte il trattamento spettante al lavoratore.

TITOLO IV

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Art. 33.

(Prestazioni integrative obbligatorie)

1. Ai lavoratori, dipendenti da imprese già rientranti nel campo di applicazione del regime di indennità di mobilità o di CIG, spetta una integrazione supplementare pari al 20 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro il limite massimo di 200 euro, da adeguare annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT dei salari contrattuali.

2. Al pagamento della integrazione supplementare di mobilità e di CIG, di cui al comma 1, provvede la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS.

3. Per la determinazione delle prestazioni da erogare ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni concernenti le relative prestazioni base.

4. Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 2 è istituita una contabilità separata della Gestione di cui al medesimo comma, alimentata da una quota parte del contributo attualmente posto a carico delle imprese già rientranti nel campo di applicazione di cui al comma 1.

5. Ai lavoratori dipendenti da imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1, l'integrazione di cui allo stesso comma si applica decorso un periodo di cinque anni dalla predetta data, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei settori di cui al comma 5 possono essere definite intese tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzate a diversamente stabilire, nel rispetto del pareggio di bilancio, misura e durata dei trattamenti integrativi, avuto riguardo alle peculiarità dei settori, alla diversa fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, anche rispetto all'addensamento delle imprese nelle diverse classi di ampiezza, nonché riguardo ad una possibile diversa ripartizione dell'onere contributivo.

7. A seguito delle intese di cui al comma 6 sono istituite, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, forme di contabilità separata coerenti rispetto al tipo di intesa raggiunto.

Art. 34.

(Incentivi alla mobilità)

1. I soggetti abilitati per legge che, prima della scadenza di una delle prestazioni di cui ai titoli da I a IV della presente legge, ricol-

lochino il beneficiario presso altro datore di lavoro per un lavoro equivalente ed alle condizioni previste dal contratto collettivo di categoria stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi, trattengono il residuo trattamento di CIG, di mobilità o di disoccupazione, che altrimenti sarebbe spettato, entro un limite massimo del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese edili.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SUL SOSTEGNO AL REDDITO

CAPO I

SOSTEGNO AL REDDITO DA LAVORO

Art. 35.

(Sostegno al reddito insufficiente)

1. I soggetti che svolgono prestazioni di lavoro alle dipendenze altrui con diritto a retribuzioni, compensi ed emolumenti, ovvero indennità sostitutive dei medesimi, per più di 3.100 e fino a 6.200 euro lordi annui, hanno diritto a una integrazione del reddito pari alla differenza tra il reddito da lavoro percepito e l'ammontare di 3.100 euro lordi annui. I soggetti che abbiano percepito retribuzioni, compensi ed emolumenti, ovvero indennità sostitutive dei medesimi, per più di 6.200 e fino a 9.300 euro lordi annui, hanno diritto a una integrazione del reddito pari alla differenza tra l'ammontare di 9.300 euro e il reddito da lavoro percepito.

2. Ai fini del calcolo del reddito di cui al comma 1 è ricompreso il trattamento di disoccupazione o di mobilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai titolari di redditi da lavoro alli-

neati ai contratti stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Per la parte inferiore il giudice, eventualmente adito con azione di determinazione della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, adegua equitativamente la retribuzione ai trattamenti complessivi previsti, per mansioni equivalenti, dai contratti di cui al primo periodo, salva adeguata motivazione di eventuali scostamenti specificamente giustificati da condizioni personali.

4. Il lavoratore di cui al comma 1 ha diritto all'integrazione del reddito se risulta iscritto nelle liste di collocamento e a condizione che, negli intervalli temporali in cui non svolge la prestazione lavorativa, segua corsi di studio, di formazione o di riqualificazione professionale legalmente riconosciuti, ovvero si impegni in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Si prescinde da tali requisiti nei periodi di malattia.

5. Decade dal diritto all'integrazione il lavoratore che rifiuti un'offerta di lavoro equivalente, entro il limite di 50 chilometri, formulata dal servizio competente, che gli consenta di percepire retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a quello della soglia massima di reddito di cui al comma 1 e che non comporti la cessazione delle attività di formazione o di riqualificazione professionale in atto.

6. L'integrazione di cui al presente articolo è corrisposta dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, con regime di contabilità separata, a domanda del lavoratore, cui è allegata copia dei contratti giustificativi delle attività di lavoro svolte, alle dipendenze altrui, con indicazione della loro durata e della retribuzione, dei compensi e degli emolumenti percepiti.

7. Il reddito lordo da assumere a riferimento, in applicazione del comma 1, è quello dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'integrazione è percepita nel semestre successivo.

CAPO II

SOSTEGNO AL REDDITO
DI CITTADINANZA

Art. 36.

*(Sostegno temporaneo del reddito
dell'inabile)*

1. Ai soggetti temporaneamente inabili per infortunio o per malattia è corrisposta, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia, con prognosi superiore a quindici giorni e con ricovero ospedaliero, e fino a quando duri l'impossibilità di attendere ad attività reddituale, un'indennità giornaliera nella misura di 50 euro, dedotto quanto spettante allo stesso titolo a carico di enti previdenziali o assistenziali o a carico di terzi.

2. Il diritto di cui al comma 1 compete, altresì, per le giornate festive.

3. Ove la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, l'indennità giornaliera cessa a decorrere dal novantunesimo giorno.

4. Al pagamento delle indennità provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, in via posticipata per periodi non eccedenti i sette giorni.

5. Per i giorni di ricovero in ospedale o istituto di cura assimilato, l'indennità per inabilità temporanea è ridotta di un terzo, salvo che l'interessato abbia il coniuge o i figli a proprio carico.

6. L'indennità è corrisposta a domanda, allegando copia della documentazione medica ospedaliera attestante l'infermità e l'inabilità temporanea assoluta.

CAPO III

REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO

Art. 37.

(Istituzione del reddito minimo di inserimento)

1. Ai fini del contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, mediante l'attivazione di misure di sostegno alla condizione delle persone esposte al rischio di marginalità ed impossibilitate a provvedere, per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei familiari conviventi, è istituito il reddito minimo di inserimento (RMI).

2. Il RMI è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso programmi personalizzati.

Art. 38.

(Accesso al reddito minimo di inserimento)

1. Ai fini dell'accesso al RMI i soggetti destinatari debbono possedere un reddito non superiore a 6.200 euro; tale soglia di reddito, determinata sulla base della scala di equivalenza dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è aggiornata annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall'ISTAT.

2. I soggetti destinatari debbono essere altresì privi di patrimonio sia mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari e postali superiori a 1.500 euro, sia immobiliari, fatta eccezione per la casa di abitazione adibita a luogo di resi-

denza del nucleo familiare, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune di residenza e comunque non superiore a 72.000 euro, e per i piccoli appezzamenti di terreno improduttivo o di scarso valore commerciale, fino ad una soglia indicata dal comune e comunque non superiore al valore, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di 5.100 euro.

3. La situazione reddituale e patrimoniale, di cui ai commi 1 e 2, è riferita al periodo in cui è presentata la domanda ed è costituita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini dell'IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

4. Con una dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità al trattamento di cui al presente articolo alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata, di eventuali buste paga, del contratto di affitto e delle spese per bollette elettriche, del gas, dell'acqua, oltre ad ogni altra documentazione richiesta dall'ente erogatore, di cui al comma 6.

5. Allo scopo di verificare l'ammontare del reddito effettivo del beneficiario, l'ente erogatore può procedere a valutazione comparativa del reddito ufficiale da questi dichiarato rispetto al suo effettivo tenore di vita. A questo fine, l'ente può disporre controlli anche attraverso visite domiciliari dei competenti operatori.

6. Il RMI è erogato dal comune di residenza, per il tramite dell'INPS, per un periodo di dodici mesi e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Art. 39.

(Requisiti)

1. Possono inoltrare domanda di ammissione al RMI i soggetti indicati nell'articolo 38, compresi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, che siano in possesso del permesso di soggiorno.

2. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da dimostrare attraverso l'iscrizione ai Servizi per l'impiego territorialmente competenti. Tale requisito non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività formative, incluse le attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura dei figli in età inferiore ai tre anni o di persone con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 40.

(Fondo nazionale)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il fondo nazionale per l'erogazione del RMI, di seguito denominato «fondo».

2. La dotazione del fondo è stabilita in 4,5 miliardi di euro annui. La quota del 90 per cento del fondo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è assegnata agli enti lo-

cali per provvedere agli oneri conseguenti allo svolgimento delle competenze ad essi attribuite ai sensi del presente capo.

3. Il fondo garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 41 ad un livello minimo omogeneo per tutto il territorio nazionale.

4. La definizione del RMI e delle misure di accompagnamento è effettuata nell'ambito dei piani regionali degli interventi e dei servizi sociali e dei piani di zona previsti, rispettivamente, dagli articoli 18 e 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di coordinare i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con il sistema formativo, con i piani di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 41.

(Integrazione al reddito)

1. A coloro che sono in possesso dei requisiti definiti dagli articoli 38 e 39 è concessa dal comune di residenza, per il tramite dell'INPS, una integrazione mensile al reddito calcolata sulla base della differenza tra la soglia di 390 euro e il reddito mensile percepito dal soggetto richiedente, che non abbia familiari a carico. Se il nucleo familiare è composto da due o più persone la predetta soglia è determinata sulla base della scala d'equivalenza dell'ISEE.

2. L'integrazione al reddito, di cui al comma 1, decorrere dalla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile ed è equiparata ai fini fiscali alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

3. Il comune concede l'integrazione di cui al comma 1 garantendo, in via prioritaria, che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare la concreta situazione di povertà. A tale fine, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare accer-

tate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capo famiglia o dal soggetto che ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 42.

(Interventi di integrazione sociale)

1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 41, il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda di cui al medesimo articolo, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. In presenza di un nucleo familiare, il relativo programma coinvolge tutti i componenti.

2. I programmi di integrazione sociale sono finalizzati al recupero e allo sviluppo di capacità personali, alla ricostruzione di reti familiari e sociali, all'inserimento lavorativo.

Art. 43.

(Obblighi dei soggetti destinatari)

1. I soggetti beneficiari del RMI hanno l'obbligo di:

a) segnalare al comune qualsiasi variazione delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, nonché le eventuali modifiche nella composizione familiare dichiarata all'atto della presentazione della domanda;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) accettare, per i soggetti che si trovano nelle condizioni definite dall'articolo 39, comma 2, le offerte di lavoro equivalente, anche a tempo determinato, che dovessero ricevere, entro il limite di 50 chilometri.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente capo, il comune provvede alla sospensione o riduzione delle prestazioni, anche gradualmente e temporaneamente, tenendo conto della gravità delle inadempienze e delle condizioni del soggetto interessato.

3. Il mancato rispetto dell'obbligo previsto al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione del RMI. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

4. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino false incorrono nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Il comune utilizza le somme di cui al primo periodo per il conseguimento delle medesime finalità.

Art. 44.

(Accertamenti e verifiche)

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 38, comma 4, il richiedente attesta la sua accettazione degli eventuali controlli volti a verificare, ai sensi del predetto articolo 38, comma 5, la fondatezza delle informazioni fornite in relazione sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Per lo svolgimento dell'attività di controllo circa la fondatezza delle informazioni di cui al comma 1, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati forniti, il comune può collaborare con il catasto, gli uffici tecnici erariali, l'anagrafe, gli enti che erogano prestazioni previdenziali ed assistenziali, gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, le

Forze di polizia e il Corpo della Guardia di finanza.

Art. 45.

(Diritti dei soggetti)

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, ricorrere al sindaco. Possono altresì ricorrere al sindaco, nel medesimo termine, coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del RMI. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. Il sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso.

Art. 46.

(Leggi regionali)

1. Le regioni, con apposito provvedimento legislativo, individuano i criteri per l'eventuale maggiorazione dell'importo del RMI in relazione al costo della vita o a particolari circostanze familiari. Gli oneri conseguenti alle predette maggiorazioni e alle attività d'inserimento sociale sono a carico dei fondi regionali.

2. Le regioni accertano che le somme stanziare per il RMI dal fondo e dai fondi regionali siano destinate effettivamente a questo scopo. Le somme non spese riaffluiscono al medesimo fondo di provenienza.

3. Le regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, determinano, tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali più adeguati per la gestione del RMI. In ogni caso l'ambito territoriale individuato non può avere una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 47.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni provvedono alla formazione del personale amministrativo preposto all'attuazione del RMI, per le funzioni di accompagnamento e di integrazione sociale, con l'ausilio delle regioni.

Art. 48.

(Monitoraggio)

1. Nel sistema informativo dei servizi sociali previsto dall'articolo 21 della citata legge n. 328 del 2000, sono inseriti tutti i dati relativi alle caratteristiche sociali e familiari dei soggetti beneficiari del RMI, alle caratteristiche dei programmi di integrazione sociale, alla durata e all'importo della prestazione, alle ragioni dell'eventuale riduzione, sospensione, cessazione. Tali dati sono utilizzati dalle amministrazioni competenti per le attività di monitoraggio.

2. Al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di immissione dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è definito un modello *standard* per la raccolta dei dati, cui si attengono tutti gli enti erogatori.

3. Le regioni predispongono annualmente un rapporto sul numero e le caratteristiche dei beneficiari del RMI, l'importo delle prestazioni, la loro durata, il tipo e la qualità dei programmi di accompagnamento. Tale rapporto è utilizzato per la definizione del riparto annuale del fondo.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento ogni due anni un rapporto sull'andamento del RMI.

CAPO IV

SOSTEGNO FINANZIARIO
PER I GIOVANI

Art. 49.

*(Dotazione finanziaria in favore dei giovani
per promuovere l'uguaglianza
delle opportunità)*

1. È assegnata una disponibilità finanziaria di capitale pari a 15.000 euro a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Tale dotazione può essere integrata da eventuali provvedimenti regionali relativi alla formazione post-secondaria qualificata o per incentivare attività professionali e imprenditoriali. La predetta dotazione finanziaria è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che una quota del suddetto finanziamento sia concessa quale contributo a fondo perduto con le modalità definite nell'articolo 51.

2. L'assegnazione della dotazione finanziaria di cui al comma 1 è avviata, a titolo di sperimentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per la durata di due anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dal termine della fase sperimentale e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può prolungare la sperimentazione stessa per ulteriori due anni.

Art. 50.

(Soggetti beneficiari)

1. Per accedere ai benefici previsti dall'articolo 49 sono richieste le seguenti condizioni:

- a) età compresa tra i 18 e i 25 anni, salve le eccezioni previste dall'articolo 5, comma 3;
- b) conseguimento dell'obbligo formativo;
- c) assenza di condanne penali.

2. Il finanziamento concesso è utilizzato per svolgere:

- a) formazione post-secondaria qualificata, tirocini professionali, corsi di formazione riconosciuti;
- b) attività imprenditoriale o professionale.

3. I soggetti che intendono accedere al finanziamento devono presentare apposita domanda indicando l'ambito di attività, fra quelli di cui al comma 2, verso il quale intendono finalizzare la dotazione finanziaria, e specificando il conseguente piano di spesa.

4. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendono note le opportunità di sviluppo per nuove attività imprenditoriali e la conseguente domanda di profili professionali.

5. I beneficiari della dotazione finanziaria di cui al comma 1 provvedono al rimborso della dotazione stessa, al netto della eventuale quota parte assegnata quale contributo a fondo perduto secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, entro quindici anni dalla data di erogazione della prima rata.

6. In caso di inottemperanza al disposto di cui al comma 5, il soggetto beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito, individuato nella convenzione di cui all'articolo 51, comma 1, un importo pari alla dotazione finanziaria, maggiorato del tasso di in-

teresse legale applicato per il periodo di ritardo del rimborso.

Art. 51.

*(Fondi regionali per l'eguaglianza
delle opportunità dei giovani)*

1. L'erogazione della dotazione finanziaria di capitale, di cui all'articolo 49, è regolata da una convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI). Il tasso di interesse sui crediti definito dalla convenzione è uniforme su tutto il territorio nazionale. Gli interessi e la copertura del rischio sui crediti, nonché l'erogazione di parte del finanziamento quale contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse destinate ai due anni di sperimentazione, di cui all'articolo 49, comma 2. L'ammontare delle risorse è pari al gettito dell'imposta sulle successioni e donazioni. La ripartizione è effettuata sulla base del numero dei cittadini italiani residenti nei territori delle singole regioni o province autonome che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno e del reddito *pro capite* medio di ogni Regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente. Le risorse eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con appositi provvedimenti, a destinare le risorse di cui al comma 2 per le seguenti finalità:

a) istituire il fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, da utilizzare

per la copertura dei rischi relativi ai crediti negati e per gli oneri derivanti dagli interessi sui crediti stessi, nonché per la copertura degli oneri relativi alla eventuale erogazione di parte del finanziamento a titolo di contributo a fondo perduto;

b) definire i criteri per il co-finanziamento del fondo da parte di enti locali e territoriali;

c) definire l'ammontare della dotazione finanziaria da utilizzare per la formazione e per le attività imprenditoriali o professionali;

d) stabilire i criteri per la definizione delle graduatorie regionali e provinciali, che devono essere pubblicate entro un mese dalla presentazione della domanda. Fra i predetti criteri devono comunque essere compresi quelli relativi alle condizioni economiche relative al nucleo familiare del richiedente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, alla domanda di nuove attività produttive per beni e servizi, e al conseguente fabbisogno di profili professionali, e alla data di presentazione della domanda;

e) svolgere attività di monitoraggio per verificare l'effettivo utilizzo delle risorse per le finalità di cui al presente capo.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 52.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale misura,

relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

g) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

TITOLO VI

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

CAPO I

CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Art. 53.

(Nozione)

1. L'apprendistato è il contratto di lavoro alle dipendenze altrui stipulato al fine di conseguire una qualificazione professionale, mediante l'integrazione fra attività formative e prestazioni lavorative.

2. La durata del contratto di apprendistato varia, a seconda della formazione scolastica e professionale già posseduta e della qualifica professionale da acquisire, da un minimo di diciotto a un massimo di quarantotto mesi ed è determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3. E' vietata la stipulazione del contratto di apprendistato a tempo parziale per un orario inferiore a 28 ore settimanali, anche se calcolate come media su base annua.

4. Può essere stipulato un nuovo contratto di apprendistato per l'acquisizione di una diversa qualifica professionale.

5. Durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato la lavoratrice o il lavoratore riceve la formazione teorica e pratica necessaria per acquisire le competenze idonee al conseguimento di specifica qualifica professionale.

6. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, nonché quelle svolte presso gli istituti di formazione o altri enti a tal fine riconosciuti dalle regioni, concluse con la certificazione della qualifica acquisita, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Art. 54.

(Destinatari)

1. Il contratto di apprendistato può essere stipulato dai giovani di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni, ovvero fino a ventisette anni per i soggetti portatori di *handicap* o residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. I soggetti in possesso di diploma di laurea possono stipulare il contratto di apprendistato fino all'età massima di 33 anni.

2. È fatto divieto, per un biennio, di stipulare ulteriori contratti di apprendistato ai

datori di lavoro che non abbiano trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 50 per cento di quelli giunti a scadenza, con acquisizione della certificazione di qualificazione professionale, nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il numero dei contratti trasformati sia compreso tra il 50 per cento e l'80 per cento di quelli giunti a scadenza, il datore di lavoro può stipulare ulteriori contratti di apprendistato in pari numero.

3. Il divieto di nuove assunzioni con contratto di apprendistato non si applica quando nel biennio di riferimento siano venuti a scadere non più di due contratti di apprendistato.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 2, non si tiene conto di coloro che si siano dimessi volontariamente durante il periodo di apprendistato, di coloro che siano stati licenziati per giusta causa, per giustificato motivo o per mancato superamento del periodo di prova ovvero di coloro che, al termine dell'apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di restare alle dipendenze del datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato.

Art. 55.

(Limiti numerici e computabilità)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative determinano il numero massimo di contratti di apprendistato stipulabili dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle strutture organizzative e delle professionalità esistenti nelle diverse unità produttive.

2. Il numero di apprendisti non può superare, per ciascuna unità produttiva, quello dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato di pari qualifica.

3. Ai fini del computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti, gli apprendisti sono calcolati in misura intera.

4. Resta fermo per il settore artigiano quanto disposto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Gli apprendisti disabili sono computati nelle quote di riserva previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 56.

(Forma e contenuti del contratto di apprendistato)

1. Il contratto di apprendistato, comprensivo del progetto formativo, è stipulato in forma scritta.

2. L'assunzione avviene in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro alle dipendenze altrui, ivi compreso l'obbligo di tempestiva comunicazione al centro per l'impiego e all'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene:

a) copia del contratto stipulato, nel quale devono essere espressamente indicati la durata del periodo di apprendistato, l'età e il titolo di studio dell'apprendista, il nominativo del tutore, le mansioni cui l'apprendista sarà adibito, la qualifica professionale al cui conseguimento è finalizzato l'apprendistato e il contratto collettivo applicato;

b) copia del progetto formativo, di cui all'articolo 57, comprensivo dei temi riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) dichiarazione dell'avvenuta consegna al lavoratore del contratto e del progetto formativo nonché della scheda professionale, nella quale registrare le informazioni relative

alle attività formative esterne e interne e al lavoro svolto;

d) l'autocertificazione, da parte del datore di lavoro, in ordine al rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.

Art. 57.

(Formazione esterna e interna)

1. Le caratteristiche della formazione esterna ed interna da impartire al lavoratore assunto con contratto di apprendistato devono risultare dal progetto formativo allegato al contratto di lavoro.

2. Il datore di lavoro può predisporre direttamente un progetto formativo o ricorrere a quello elaborato dall'ente bilaterale di categoria, laddove costituito, o dalla struttura pubblica territorialmente competente. Qualora il datore di lavoro si avvalga di un proprio progetto formativo, quest'ultimo è soggetto all'approvazione preventiva della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.

3. La formazione esterna deve essere di durata pari ad almeno 120 ore annue, prendendo a base moduli concordati tra regioni e parti sociali. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire una durata inferiore per i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto alla professionalità da acquisire.

4. La formazione interna è affidata al tutore, che deve possedere adeguata competenza ed esperienza professionale e formativa, non inferiore a tre anni, nell'attività lavorativa cui è preposto l'apprendista. Essa può consistere, in parte, in addestramento pratico o in affiancamento, nelle quantità e secondo le modalità fissate dai contratti collettivi.

5. Per ogni gruppo di apprendisti, di numero comunque non superiore a tre, deve essere nominato un distinto tutore, che può anche coincidere con il datore di lavoro.

6. Nel caso di anticipata trasformazione del contratto di apprendistato in contratto stabilmente a tempo indeterminato, il programma di formazione è in ogni caso portato a compimento, mantenendo le agevolazioni contributive previste per le imprese.

Art. 58.

(Registrazione e certificazione dell'attività formativa svolta)

1. Il datore di lavoro è tenuto a registrare nell'apposita scheda professionale le attività formative esterne e interne e le mansioni cui l'apprendista è adibito.

2. La certificazione della formazione è affidata alla struttura pubblica territorialmente competente. Essa costituisce titolo anche ai fini del bilancio delle competenze e del riconoscimento di crediti formativi.

3. In caso di recesso da un contratto di apprendistato, la formazione esterna e interna effettuata può essere riconosciuta utile, in tutto o in parte, anche nell'ambito di un nuovo contratto di apprendistato da parte della struttura pubblica territorialmente competente in materia di servizi per l'impiego.

4. I termini e le modalità della registrazione e della certificazione dell'attività formativa svolta sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun anno di formazione esterna, l'apprendista deve

partecipare a moduli integrativi predisposti dalla struttura formativa incaricata.

Art. 59.

(Disciplina del rapporto di apprendistato)

1. Nel contratto di apprendistato l'eventuale periodo di prova è finalizzato esclusivamente ad accertare l'attitudine dell'apprendista a conseguire la qualifica prevista. La durata del periodo è stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, in misura non superiore a sei mesi.

2. L'assegnazione di mansioni diverse da quelle indicate nel contratto di lavoro può avvenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile, qualora sia finalizzata ad un migliore adeguamento della prestazione lavorativa alle attività di formazione. E' fatto comunque divieto di adibire gli apprendisti a lavori pericolosi o elementari, individuati come tali dal contratto collettivo di cui al comma 1, ed a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo.

3. L'orario di lavoro è comprensivo delle ore di formazione esterna e interna previste dal progetto formativo, di cui all'articolo 57, e deve risultare compatibile con lo svolgimento delle attività formative indicate dal progetto medesimo. Il contratto collettivo di cui al comma 1 può prevedere che eventuali ore aggiuntive di formazione non siano retribuite.

4. Il trattamento economico degli apprendisti è stabilito dal contratto collettivo di cui al comma 1, in misura distinta, ed in percentuale progressivamente crescente durante il corso del rapporto, rispetto al livello retributivo spettante al lavoratore in possesso della qualifica al cui conseguimento è preordinata l'assunzione con contratto di apprendistato, in misura comunque non inferiore a

quella prevista dal livello inferiore precedente.

5. Agli apprendisti sono estese le vigenti disposizioni relative al diritto alla conservazione del rapporto in caso di infortunio, malattia, maternità e paternità, servizio militare. La durata del rapporto di apprendistato è prolungata in misura corrispondente alla durata dei predetti periodi. Il contratto collettivo di cui al comma 1 può individuare le ulteriori cause di sospensione del rapporto che comportano detto prolungamento e definire i trattamenti economici per i periodi di conservazione del rapporto di lavoro.

6. Cessato il periodo di prova, il licenziamento dell'apprendista, durante il periodo di apprendistato, è ammesso soltanto per giusta causa o giustificato motivo.

7. Sono consentite le dimissioni dell'apprendista, purché sia rispettato il termine di preavviso fissato dal contratto collettivo di cui al comma 1. In mancanza di tale determinazione nel contratto collettivo, la durata del preavviso è fissata in un giorno per ogni mese di durata del contratto. Il datore di lavoro può assumere un nuovo apprendista per il medesimo progetto, comunicando la sostituzione ai servizi per l'impiego competenti, qualora vi sia compatibilità di durata del rapporto e di attività formative da svolgere.

8. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia stata data formale disdetta, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, il contratto di apprendistato si considera trasformato in contratto di lavoro stabilmente a tempo indeterminato e il lavoratore ha diritto all'inquadramento professionale corrispondente alla qualificazione professionale acquisita e certificata.

9. Il periodo di apprendistato si computa nell'anzianità di servizio del lavoratore.

10. Al rapporto di apprendistato si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di trattamento di fine rapporto.

Art. 60.

(Prestazioni previdenziali ed assistenziali)

1. Agli apprendisti spettano tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per la generalità dei lavoratori alle dipendenze altrui da leggi e contratti collettivi.

Art. 61.

(Contribuzione)

1. Nel contratto di apprendistato la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a 10 euro settimanali. A carico dell'apprendista è posto un onere contributivo pari all'1 per cento della retribuzione dovuta. Al termine del rapporto i predetti benefici contributivi sono mantenuti per due anni qualora lo stesso sia trasformato in rapporto di lavoro stabilmente a tempo indeterminato.

2. Durante il rapporto di apprendistato, la riduzione delle aliquote contributive è subordinata alla partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna previste nel progetto, a meno che la mancata partecipazione sia dovuta a carenze nella programmazione e nell'attivazione delle iniziative da parte dell'amministrazione regionale competente. In tal caso, gli oneri relativi alle agevolazioni contributive concesse sono trasferiti all'amministrazione stessa.

3. Nel settore artigiano e nelle imprese di piccole dimensioni, come individuate ai sensi dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997 e n. 266 del 14 novembre 1997, che hanno ottemperato alle prescrizioni sulla salute e sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta a 6 euro settimanali.

4. Sono concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative interne e che risultino in possesso di idonea competenza ed esperienza, secondo quanto previsto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'onere per la copertura del differenziale contributivo, rispetto all'aliquota ordinaria, è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Art. 62.

(Informativa e monitoraggio)

1. Il datore di lavoro comunica i dati relativi ai contratti di apprendistato stipulati e al loro andamento agli organismi sindacali aziendali, se costituiti, ovvero alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale, nonché alle consigliere provinciali di parità.

2. Le strutture regionali competenti effettuano il monitoraggio delle attività di formazione progettate ed attuate. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti.

Art. 63.

(Sanzioni)

1. La mancanza nel contratto della forma scritta, delle indicazioni di cui all'articolo 56, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nonché la mancata effettuazione delle attività di formazione interna previste dal progetto, comportano la conversione del contratto di apprendistato in contratto stabilmente a tempo indeterminato sin dall'inizio del rapporto.

2. Le altre omissioni o violazioni della disciplina di cui al presente capo sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000, in base a una graduazione stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'importo delle sanzioni amministrative è versato su apposito capitolo di bilancio ed assegnato al Fondo per l'occupazione.

Art. 64.

(Disciplina transitoria)

1. Sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione del presente capo, le disposizioni previste nei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1999, e del 28 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2000.

CAPO II

CONTRATTO
DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Art. 65.

*(Finalità del contratto
di inserimento lavorativo)*

1. Il contratto di inserimento lavorativo è finalizzato a favorire l'accesso al lavoro o il reingresso nel mercato del lavoro degli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:

a) disoccupati di lunga durata di età superiore a venticinque anni, o a ventinove anni se laureati;

b) disoccupati di età superiore a quarantacinque anni;

c) disoccupati o inoccupati precedentemente impegnati in lavoro di cura di familiari.

Art. 66.

(Tipologia e disciplina del contratto di inserimento lavorativo)

1. Il contratto di inserimento lavorativo prevede lo svolgimento di uno specifico progetto formativo, di qualificazione o riqualificazione professionale, approvato dal centro per l'impiego competente per territorio, il cui esito è verificato dal centro stesso, secondo quanto previsto dalla disciplina regionale di attuazione.

2. Il contratto di inserimento lavorativo può essere stipulato per la durata massima di dodici mesi. Non possono essere effettuate assunzioni con contratti di inserimento lavorativo da datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti.

3. Al contratto di inserimento lavorativo si applicano le disposizioni in materia di apprendistato, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Il datore di lavoro non può stipulare più di un contratto di inserimento lavorativo con lo stesso lavoratore.

5. È fatto divieto di stipulare ulteriori contratti di inserimento lavorativo ai datori di lavoro che non abbiano trasformato in assunzioni a tempo stabilmente indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti di inserimento lavorativo venuti a scadenza nel biennio precedente, computandosi ciascun biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67.

*(Incentivazione alla stipulazione
dei contratti)*

1. Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate, in relazione al progetto formativo attuato. Il rimborso non può comunque eccedere l'importo massimo complessivo di 1.000 euro per ciascun lavoratore interessato.

CAPO III

DELLA FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 68.

(Diritto allo studio)

1. Ai lavoratori alle dipendenze altrui, studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in istituti di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ovvero presso strutture accreditate, spettano permessi retribuiti, per esigenze di studio, fino a 150 ore *pro capite* annue a carico di un monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti, secondo quanto disposto dall'articolo 72, sempreché il corso al quale il lavoratore intenda partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

2. I permessi di cui al comma 1 si aggiungono ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono concessi, per le stesse esigenze ivi indicate, permessi non retribuiti fino a un massimo di una settimana di calendario all'anno.

Art. 69.

(Diritto all'aggiornamento)

1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire fino a 150 ore annue di permessi retribuiti a carico di un monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti, secondo quanto disposto dall'articolo 72, sempreché il corso al quale il lavoratore intenda partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Art. 70.

(Diritto alla formazione permanente)

1. I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti fino a 150 ore *pro capite* annue per la formazione permanente, a carico di un monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti, sulla base di programmi e con criteri prefissati nell'accordo aziendale di cui all'articolo 72.

Art. 71.

(Cumulo dei permessi)

1. I permessi di cui agli articoli 68, 69 e 70 sono cumulabili nel limite massimo di 250 ore *pro capite* annue.

Art. 72.

(Piano aziendale formativo)

1. Nelle imprese con più di cinque dipendenti, mediante accordo aziendale tra impresa e RSU, o, in mancanza, RSA, con cadenza annuale è definito il piano formativo, in conformità con quanto eventualmente pre-

visto dal contratto collettivo nazionale di categoria stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi. In particolare, l'accordo definisce:

- a) i fabbisogni formativi;
- b) l'entità del finanziamento aziendale, in misura non inferiore all'1 per cento del monte salari;
- c) la partecipazione dei lavoratori al finanziamento del piano formativo, per un massimo di un terzo delle ore di frequenza;
- d) le modalità di utilizzo delle risorse collettive ovvero pubbliche, di provenienza regionale, nazionale e comunitaria, destinate alla formazione continua;
- e) i sistemi di mobilità orizzontale e verticale.

2. Tre mesi prima dell'apertura delle trattative, preliminari all'accordo, la RSU, o in mancanza le RSA, hanno diritto ad essere informate su:

- a) la situazione occupazionale del settore, del gruppo, come definito ai sensi dell'articolo 2, e dell'impresa, alla luce della congiuntura economica nonché degli orientamenti e degli investimenti produttivi dell'azienda;
- b) le misure formative attuate nell'esercizio annuale precedente;
- c) il numero e le qualifiche dei lavoratori coinvolti nella formazione;
- d) le risorse impiegate;
- e) i risultati conseguiti, disaggregati per sesso, per età e per qualifica.

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia stato raggiunto l'accordo di cui al comma 1, valgono le norme del contratto collettivo di categoria. In mancanza, si applicano le disposizioni degli articoli 73, 74, 75 e 76.

Art. 73.

(Modalità di utilizzo)

1. All'inizio di ogni anno è determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto all'aggiornamento, moltiplicando 8 ore annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.

2. I lavoratori che contemporaneamente possono assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non devono superare il 3 per cento del totale della forza occupata; deve comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con la RSU o, in mancanza, con le RSA.

3. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 5, la direzione e la RSU stabiliscono, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi e fermo restando quanto previsto al comma 5, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi.

4. Sono ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi da 1 a 3.

5. L'applicazione dei criteri di cui al comma 1 avviene assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.

6. Al fine di utilizzare i permessi di cui agli articoli 68, 69 e 70, il lavoratore interessato deve presentare domanda scritta all'azienda nel termine e con le modalità concordati a livello aziendale. Il predetto termine

non può comunque essere inferiore al trimestre.

7. I lavoratori devono fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e, successivamente, i certificati di frequenza con indicazione delle relative ore.

8. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo sono oggetto di esame congiunto tra la direzione e la RSU, o, in mancanza, le RSA.

9. Le aziende erogano, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento, nei limiti e alle condizioni indicate nel presente articolo, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.

Art. 74.

(Piani formativi territoriali e settoriali)

1. Con accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio o distretto produttivo, sono definiti piani territoriali e settoriali di formazione in raccordo con i piani aziendali formativi e con le iniziative programmate o concertate con le istituzioni locali.

Art. 75.

(Licenziamenti e percorsi formativi)

1. La legittimità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi è subordinata alla prova, con onere a carico del datore di lavoro, di aver assicurato ai lavoratori idonee misure di riqualificazione professionale.

Art. 76.

(Testo unico in materia di formazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la formazione permanente in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze altrui, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

2. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di formazione permanente loro attribuite o conferite dalla legge statale o regionale, in conformità alle disposizioni ivi contenute. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti suddetti, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un sistema nazionale di *standard* e di certificazione delle competenze, che assicuri il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, in diversi contesti di studio e di lavoro, a livello nazionale e nell'Unione europea, sulla base delle direttive e degli orientamenti adottati in sede comunitaria, anche prevedendo l'istituzione di un libretto formativo individuale, nel quale sono registrate le competenze certificate, al fine di consentirne la capitalizzazione anche in termini di crediti formativi, assicurando il diritto individuale alla formazione permanente. Il regolamento è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

